

# Rapporto 3200 di maggioranza

## Della Commissione speciale scolastica sul messaggio 30 giugno 1987 sulla Legge della scuola

La vostra speciale Commissione, incaricata di esaminare il progetto di una nuova Legge scolastica, vi trasmette il rapporto seguente che riflette considerazioni e proposte della maggioranza dei suoi componenti.

### 1. CONSIDERAZIONI GENERALI

#### a) Descrizione del Progetto di Legge

1. Il progetto di nuova Legge della scuola è presentato dal Consiglio di Stato con un ampio messaggio (30 giugno 1987) in cui sono illustrati successivamente Le linee generali dello sviluppo e delle riforme della scuola ticinese, la Cronistoria degli antefatti, Il quadro legislativo, Gli aspetti caratteristici della nuova legge, le Differenze fra progetto governativo e avamprogetto commissionale (AC del 1981, pubblicato da SCUOLA TICINESE n. 96, gennaio-febbraio 1982), il commento ai singoli articoli, gli aspetti finanziari, gli atti parlamentari considerati. La Commissione speciale incaricata di riferire al Gran Consiglio sul nuovo progetto di legge non ritiene di dover commentare i singoli capitoli del messaggio e si limita a qui ricordare alcune considerazioni che ha ritenuto particolarmente importanti per l' esame del testo di legge e per le conclusioni cui è giunta.

2. La prima constatazione è relativa alla necessità di procedere all' emanazione di una nuova legge in materia scolastica per rispondere a due esigenze evidenti: di aggiornare l' impostazione generale della scuola ticinese, a oltre trent' anni dall' ultima riforma generale, quella realizzata con la Legge della scuola del 28 maggio 1958; inoltre di ridare unità al complesso legislativo scolastico, dopo che importanti leggi settoriali (Legge sulla scuola media del 1974, Legge sulle scuole medie superiori del 1982, oltre la Legge cantonale del 1984 di applicazione della Legge federale 1978 sulla formazione professionale) ed una serie di Decreti legislativi istituendo scuole particolari di tipo professionale, hanno completamente cambiato il quadro dell' organizzazione scolastica ticinese.

La prima esigenza, imposta dalle profonde trasformazioni che dalla società ticinese si sono trasmesse, nel bene e nel male, sull' istituzione scolastica, deve permettere di recepire a livello legislativo le esperienze innovative di diversa natura che dal 1958 ad oggi sono state via via introdotte nella scuola ticinese, dall' organizzazione dipartimentale all' attività di ogni singola scuola e di ogni docente; la seconda esigenza di natura più formale (ma anche la chiarezza delle forme è indice di scelte politiche coerenti e consapevoli) sarà con questa nuova legge solo parzialmente realizzata: infatti non sarà ricostituito quel corpus unitario attuato con la legge del 1958 (riprendendo l' aspirazione del progetto di Codice della scuola risalente al 19 giugno 1945, vedi verbali del G.C., Sessione ordinaria primaverile, 29 maggio 1958, p. 220 e ss.), permanendo in vigore separatamente le leggi settoriali ed i decreti legislativi sopra ricordati; inoltre l' opera di rinnovamento dovrà ancora essere completata con l' emanazione di due nuove leggi settoriali, quella

relativa alle scuole comunali e consortili per le quali scuole rimangono quindi ancora provvisoriamente in vigore le norme contenute nella Legge della scuola del 1958 (vedi Messaggio pag. 16 e Progetto Titolo X, Disposizioni abrogative); e infine la nuova Legge sulle scuole professionali cantonali, per le quali rimangono in vigore i singoli Decreti legislativi istitutivi (vedi l'elenco nello stesso Titolo X); i lavori preparatori per queste leggi, preannunciate nelle Linee direttive 1988-91, sono in corso.

La struttura legislativa che si presenterà, completato il programma di riforme, sarà sufficientemente organica con una serie di leggi coordinate (quella generale sulla scuola, di cui al presente dibattito, e quelle settoriali per ogni ordine scolastico), con maggiore agilità per quanto riguarda la consultazione e i sempre più frequenti aggiustamenti; né è pensabile oggi, in una materia soggetta a tanti rapidi cambiamenti, tentare di ripetere l'ardimentosa opera degli anni cinquanta di unificare tutta la materia scolastica in un solo codice. Del resto il Gran Consiglio ha recentemente accolto questa impostazione più realistica, rinunciando ad inserire nella Legge della scuola le disposizioni relative al rapporto d'impiego ed allo statuto giuridico del personale scolastico (vedi Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 24 novembre 1987).

Per queste considerazioni la Commissione ha accolto all'unanimità l'entrata in materia sul progetto governativo (marcando così in modo inequivocabile la volontà di un rinnovamento), anche se poi tale unanimità non ha potuto essere raggiunta nell'elaborazione di un testo finale.

3. Il Messaggio rievoca la lunga cronistoria che sta a monte del progetto 1987: non è qui il caso di ripercorrerla, anche se vanno ricordate le molte forze impegnate in questo lungo e non sempre facile cammino ed a tutte va riconosciuta l'onestà dell'impegno profuso per il miglioramento della scuola ticinese. Il cammino non è sempre stato rettilineo, e qualche volta taluno ha avuto l'impressione, o anche la certezza, che si è imboccata una strada deviante o persino di ritorno; generosi propositi e facili illusioni sono state abbandonate ed altri sono sorti, negli oltre dieci anni di studi e dibattiti, a cominciare dal lavoro della Commissione istituita nel 1976 che, a ridosso della stagione turbolenta del 1968, è stata incaricata di realizzare una prima composizione delle spinte di rinnovamento, non sempre univoche, manifestatesi nella scuola e nella società.

La Commissione ha esaminato il progetto senza dimenticare cosa è stata la scuola ticinese in questi anni, valutando con serenità (seppur nei limiti delle proprie capacità e conoscenze) propositi, esperienze e risultati; la maggioranza è giunta alla conclusione che il progetto che il Consiglio di Stato ha presentato, con qualche mutamento minore seppur significativo di cui si dirà, è accettabile come nuovo testo che deve costituire un sicuro punto di arrivo della nostra scuola ed essere valido fondamento per l'ulteriore sviluppo di una istituzione che continuamente deve verificare la sua adeguatezza al servizio della gioventù e del paese.

4. Nel suo lavoro attorno alla delicata materia scolastica, il Gran Consiglio non può ignorare i condizionamenti cui è soggetta la sua opera: essi sono principalmente di natura giuridica, di natura economica e di natura politica.

Più facilmente definibili i primi, la Costituzione federale stabilendo la competenza scolastica dei Cantoni, seppure inquadrata nell' art. 27 CF; la realtà giuridica è tuttavia in parte mutata, e se ne deve tener conto, anche se talune conseguenze possono essere contestate o ritenute discutibili; la Confederazione infatti sottrae ai Cantoni con la Legge 19 aprile 1978 sulla formazione professionale (basata su competenze conferite specialmente dall' art. 34 ter CF che risale al 1908) un settore fondamentale dell' educazione dei giovani, settore che sempre più coinvolge la scuola stessa per essere il prolungamento naturale dell' esigenza accresciuta di istruzione a tempo pieno e per il rapporto sempre più stretto tra scuola e mondo del lavoro; c' è poi l' effetto dell' Ordinanza federale concernente il riconoscimento degli attestati di maturità (del 22 maggio 1988) che condiziona praticamente in modo pesante i programmi scolastici delle scuole medie e medie superiori; infine il Concordato sulla coordinazione scolastica del 29 ottobre 1970 che pure pone condizioni e impegni, specie sull' organizzazione e la durata dell' obbligo scolastico. Questi condizionamenti meriterebbero di essere verificati, specie nella prospettiva dell' unificazione anche scolastica che si imporrà a livello europeo dopo il 1992.

I condizionamenti economici non possono essere ignorati, anche se più difficilmente determinabili: ci sono quelli imposti dalle possibilità finanziarie del Cantone, ci sono quelli causati dall' economia ticinese confrontata a quella svizzera e mondiale: un sistema scolastico non può prescindere né dai limiti né dai confronti e dalla competizione che ne derivano

Infine ci sono i condizionamenti politici che, per quanto riguarda le riforme scolastiche, sono sempre molto influenti, già per l' ampiezza del pubblico (allievi, genitori, docenti, forze culturali politiche sociali, ecc.) che sono coinvolti: una legge scolastica non può essere il risultato di una imposizione di qualsiasi maggioranza, e per ottenere che realizzi una sicura crescita di civiltà deve essere largamente accettata e compresa; i politici e gli operatori scolastici devono essere particolarmente attenti a questo aspetto, non cercando inutili motivi di rottura, ma percorrendo la strada della persuasione e del convincimento. Solo così è possibile realizzare positivi cambiamenti, anche se meno entusiasmanti e audaci di quanto uno o l' altro vorrebbe : la strada della democrazia è spesso faticosa e chi la vuol percorrere deve accontentarsi di risultati parziali.

5. Il Messaggio presenta a pag. 19-21 gli aspetti innovativi del progetto di legge , indicandoli principalmente nella definizione delle finalità della scuola, nel più stretto legame di collaborazione tra scuola e famiglia, nella codificazione del concetto di istituto scolastico con propria autonomia, nella enunciazione per i docenti della libertà d' insegnamento e di autonomia didattica, nell' attenzione alla loro professionalità nella regolamentazione della partecipazione alla scuola delle diverse componenti (docenti, allievi, genitori).

La Commissione ha dedicato attenzione a questi problemi, sia nella discussione generale d' entrata in materia, sia discutendo i singoli titoli ed articoli del progetto. Particolarmente si è soffermata sulla definizione della scuola pubblica e sulle sue finalità (art. 1 e 2); sul concetto di istituto scolastico (art. 24) di cui ha cercato di meglio riconoscere l' autonomia, pur nel quadro generale dei compiti assegnati ai diversi gradi e ordini di scuola e del conseguente diritto dell' allievo di ricevere l' educazione stabilita dai programmi; sul tema della partecipazione , sia a livello di istituto (Titolo II), sia a livello superiore (Titolo I, Capitolo II).

E' stato invece più contenuto l' approfondimento di altri temi, come quello relativo alle innovazioni e sperimentazioni, ed alla professionalità del docente, temi che in altri momenti avevano pur suscitato ampi dibattiti tra i docenti e nell' opinione pubblica.

Va tuttavia rilevato che lo statuto del docente in parte è stato risolto nell' ambito della recente riforma della Legge sull' ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti, mentre l' aggiornamento è tema tutt' ora aperto, essendo in preparazione da parte del Consiglio di Stato una specifica normativa sull' abilitazione e l' aggiornamento del corpo insegnante.

Delle conclusioni cui è pervenuta la Commissione sui diversi problemi si dirà in seguito.

## **b) Considerazioni sulla scuola ticinese**

1. Affrontando il tema di una nuova legge generale sulla scuola, la Commissione non poteva non porsi la domanda di un giudizio complessivo della situazione scolastica, anche perché tale situazione forma oggetto di appassionate e spesso opposte valutazioni nell' opinione pubblica ticinese. In questo esame la Commissione è stata facilitata, oltre che dalla collaborazione del Direttore del Dipartimento e dei suoi principali funzionari, anche dalla messa a disposizione di un' ampia documentazione che, pur essendo materiale di riflessione in primo luogo per le autorità scolastiche, già era più o meno conosciuto fuori della limitata cerchia degli addetti ai lavori.

In particolare si fa riferimento al Rapporto sul Liceo quadriennale nel Cantone Ticino, del 28 giugno 1987, elaborato dai professori Eugène Egger, André Giordan, Alphonse Widmer; al Rapporto conclusivo del Gruppo operativo sulla riforma delle scuole medie superiori (giugno 1987); all' indagine sociologica L' immagine della scuola nei giovani liceali ticinesi di Elena Besozzi (aprile 1988); alla risposta del Consiglio di Stato del 13 settembre 1988 all' interrogazione scritta presentata dal collega Adriano Cavadini che già elenca una serie di misure operative.

2. I problemi, gli interrogativi e le critiche sollevati nei documenti e altri ancora ripresi dalla stampa specializzata o meno ( in particolare quelli relativi al funzionamento della scuola media, tema di ricorrenti polemiche) non possono essere né qui riassunti né tantomeno esauriti, indicando ricette più o meno miracolose ; del resto è illusorio e fuorviante ritenere che a problemi complessi possano corrispondere soluzioni semplici. La Commissione è consapevole che la crisi della scuola ( se si vuole usare questa espressione di moda) non è esclusiva del Ticino: vi concorrono molti fattori di natura culturale, sociale, economica, pedagogica, ecc. di origine più generale, in cui anche la società e la scuola ticinese sono coinvolti. Si pensi solo (ma l' elenco non è esaustivo) alla secolarizzazione della società moderna ed al pluralismo culturale, alle rapide trasformazioni sociali, all' irrompere nella cultura della civiltà dell' immagine, al moltiplicarsi delle informazioni e delle agenzie culturali-informative provocato dalla rivoluzione telematica, alla trasformazione della famiglia ed alla perdita di identità e di autorità della funzione docente, alla crescita della popolazione scolastica con la conseguente diversificazione socioculturale degli allievi, al clima di insicurezza in cui vivono i giovani di fronte al futuro personale ed a quello dell' intera umanità: tutto questo pone alla funzione educativa nuove difficoltà e richiede aggiustamenti e soluzioni spesso ancora da inventare, mentre la società è in rapido cambiamento e invece la classe politica è spesso lenta ad avvertirli e ancor più tarda ad approntare rimedi giuridici e finanziari.

3. Questo elenco non vuole giustificare una generale assoluzione per le responsabilità specifiche dei Ticinesi, dalle autorità politiche e scolastiche, ai docenti, a tutta la comunità e in prima linea le famiglie degli allievi.

La Commissione è consapevole che, oltre alle cause generali, ci sono anche responsabilità e colpe specifiche: più che qui elencarle (e bisognerebbe ancora distinguere tra decisioni sbagliate, omissioni e tentativi non riusciti), ritiene opportuno puntualizzare tre situazioni che sono apparse al suo esame particolarmente gravi e per le quali sollecita l' impegno prioritario del Consiglio di Stato, del Dipartimento e degli altri responsabili della scuola e dell' intero corpo insegnante.

La prima situazione difficile è quella delle scuole medie superiori, rilevata dai rapporti sopra citati e scoppiata clamorosamente la scorsa primavera con la protesta dei liceali; la Commissione ricorda anche la petizione 18 maggio 1986 del "Coordinamento studenti ticinesi" da noi trasmessa al Gran Consiglio col rapporto del 9 novembre 1987 steso dalla collega Chiara Simoneschi-Cortesi. Il Consiglio di Stato ha già indicato, nella risposta 13 settembre 1988 sopra citata, quali misure sono in atto, e altre sono state annunciate dal Consigliere di Stato Buffi nel corso delle recenti discussioni provocate dalla protesta per la nuova griglia oraria. Non c' è che da augurarsi una rapida attuazione delle diverse misure, in gran parte di competenza in primo luogo dell' Esecutivo e della scuola stessa.

Il secondo punto critico è rappresentato dalla scuola media, oggetto di contrastanti giudizi e anche di critiche radicali; essa ha tuttavia rappresentato, a giudizio della Commissione, la riforma scolastica più significativa dopo il 1958 e ne vanno riconosciuti i risultati positivi nell' estensione e nell' unificazione dell' insegnamento medio per tutta la popolazione scolastica ticinese. Consiglio di Stato e Dipartimento devono urgentemente fare chiarezza al proposito, proseguendo nella verifica della situazione per accertare fino a che punto i risultati della riforma del 1974 sono validi e dove invece le critiche sono fondate. Il paese e non solo i genitori devono poter avere piena fiducia in questa scuola che fa parte del curriculum scolastico obbligatorio di tutti i nostri giovani e che il parlamento aveva voluto per realizzare una scuola democratica e moderna.

Infine la Commissione ha rilevato direttamente nei colloqui avuti con membri del corpo insegnante o attraverso svariate pubblicazioni l' esistenza di un clima di tensione e di sfiducia ai vari livelli dell' organizzazione scolastica, tra Dipartimento, direzioni di istituto, docenti, e tra i docenti stessi, per i più svariati motivi, talvolta di natura generale (riforme o decisioni non comprese o non accettate), tal' altra per decisioni particolari concernenti nomine e incarichi, tal' altra ancora per motivi salariali o contrattuali, o ancora per limitati e persino meschini aspetti organizzativi, ecc.

A questa situazione penosa difficilmente si può porre rimedio con riforme legislative, anzi spesso la legge nello sforzo di precisare diritti, doveri e competenze può essere fonte di ulteriori conflitti. E' solo un clima di ritrovata fiducia, nella consapevolezza dell' importanza del compito collettivamente affidato, che può costituire la base della collaborazione necessaria per un' efficace azione educativa, in un momento in cui sulla scuola incombono tanti problemi, ma anche tante attese e speranze.

La Commissione non può a questo proposito che fare appello al senso di responsabilità: tutti gli interessati, a partire dal Parlamento e dai partiti, devono dare l' esempio affrontando i problemi della scuola con attenzione, competenza e serenità.

### **c) Lavoro della Commissione LS**

La Commissione ha iniziato il 9 novembre 1987 l' esame del progetto di legge, presentato col messaggio del 30 giugno 1987, ascoltando una esposizione introduttiva del direttore del Dipartimento della pubblica educazione Giuseppe Buffi; nella successiva seduta del 9 dicembre è stata votata l' entrata in materia; l' esame di prima lettura era concluso a metà giugno 1988, dopo aver sentito ancora una volta il direttore del Dipartimento: in questa prima fase dei lavori la Commissione aveva tenuto 19 sedute, procedendo anche all' audizione di un gruppo di docenti, per una informazione diretta specialmente sui problemi legati alla conduzione degli istituti.

Prima di iniziare la seconda lettura, la Commissione prendeva atto dei diversi documenti emananti da partiti, associazioni magistrali, gruppi di docenti, associazioni di genitori, ecc. ed ascoltava direttamente i rappresentanti delle associazioni magistrali; infine aveva il piacere di incontrare il dr. Eugène Egger, discutendo in particolare il rapporto 28 giugno 1987 sul liceo quadriennale nel Canton Ticino da lui elaborato con i colleghi André Jordan e Alphonse Widmer.

La seconda lettura che comportò in particolare le decisioni attorno agli articoli più dibattuti, richiese ancora otto sedute, e il complesso della legge, come uscito dalle deliberazioni commissionali, fu accolto il 10 aprile 1989, con 8 voti favorevoli, 4 contrari e 3 astensioni.

In totale la Commissione ha dedicato all' esame del PL 30 sedute, sotto la presidenza prima di Saverio Snider e poi di Silvano Ballinari; nei suoi lavori è stata assistita dal prof. Armando Giaccardi, segretario del Dipartimento, e dal prof. Diego Erba, direttore della sezione pedagogica, che hanno facilitato il suo compito con informazioni dirette e con la messa a disposizione della documentazione richiesta; i verbali sono stati tenuti diligentemente dal prof. Lino Roncareggi che ha pure provveduto all' aggiornamento del progetto di legge secondo le decisioni commissionali.

Il rapporto è stato presentato nella seduta dell' 11 settembre 1989.

## **2. PRINCIPALI TEMI DISCUSSI**

Due sono gli argomenti sui quali la Commissione si è maggiormente soffermata: la partecipazione delle componenti alla vita della scuola (art. 3 e art. 24 ss.); la regolamentazione dell' insegnamento della religione (art. 23).

1. Vanno qui succintamente ricordati i motivi per cui la partecipazione delle componenti della scuola (docenti, allievi, genitori) non solo è auspicabile ma necessaria e va favorita: la partecipazione è prima di tutto rispetto delle persone presenti nell' organizzazione scolastica; specie per gli allievi è educazione al dialogo ed al confronto e quindi scuola di democrazia; infine migliora i rapporti tra la scuola e la società in generale e rende l' insegnamento meno staccato dalla realtà sociale.

Il Consiglio di Stato ha giustamente indicato l' accesso alla partecipazione tra gli aspetti innovativi del progetto, osservando come quella dei docenti ha carattere di obbligatorietà ed è maggiormente precisata, mentre il progetto lascia ampio margine di facoltatività alle altre componenti, aggiungendo però "da interpretare quale apertura e non quale approvazione alla latitanza" (messaggio, pag. 21). La Commissione ha accolto sostanzialmente le proposte del Consiglio di Stato circa la partecipazione dei docenti, di cui sottolinea l' importanza

per una formulazione e conduzione unitaria del compito educativo loro affidato; a questo proposito si limita ad una considerazione generale, auspicando che la partecipazione dei docenti non sia da essi vissuta in forma rivendicativa e con preoccupazioni corporative, ma esercitata specialmente quale occasione di dialogo e di maggiore collaborazione a tutti i livelli, tra i membri del medesimo istituto, tra i corpi insegnanti dei diversi gradi di scuola (sappiamo che il miglioramento del passaggio, oggi difficoltoso per molti allievi, dalla media alle scuole superiori e professionali dipende in gran parte dall' impegno e dalla comprensione dei docenti), tra i docenti e le diverse autorità scolastiche e politiche.

In questa prospettiva di collaborazione e non di scontro, la Commissione ha fatto fiducia al corpo insegnante, inserendo nel progetto l' obbligo al Consiglio di Stato di consultare i docenti durante la procedura di nomina dei direttori: questa consultazione, per la quale la procedura sarà determinata dal Governo stesso tenendo conto delle diverse realtà scolastiche, non deve condizionare in modo assoluto l' autorità di nomina (che porta il peso della decisione politica e deve poter contare sulla collaborazione del nominato), ma offrire all' autorità stessa la possibilità di conoscere i desideri dei docenti in una scelta che direttamente li concerne. Una minoranza della Commissione ritiene invece che la soluzione proposta dal Consiglio di Stato, che non prevede alcuna forma di consultazione, sia preferibile perché lascia la designazione all' autorità che porta la responsabilità politica della scuola.

Per quanto riguarda la partecipazione delle altre componenti (allievi e genitori), la Commissione ha ritenuto di fare un passo ulteriore, oltre le proposte del progetto, per stimolarne lo sviluppo: anche se le esperienze fatte in questi ultimi anni nei diversi gradi di scuola (e purtroppo in poche sedi) hanno messo in rilievo pure gli aspetti negativi (come la scarsa partecipazione alle assemblee da parte dei genitori, il pericolo di creare conflittualità nella scuola, il sorgere di rivendicazioni marginali e persino di casi personali, ecc.), la Commissione giudica sostanzialmente positiva tale partecipazione, che va pertanto riconosciuta ed estesa. Per questo ha ritenuto di codificare il Consiglio di istituto (come luogo di colloquio e di confronto diretti tra la direzione scolastica e le diverse componenti), inserendolo esplicitamente nella legge (nuovo art. 26), perché abbia una sua dignità e consistenza, pur giudicando prematura una sua estensione obbligatoria per ogni sede scolastica; giudica tuttavia (e le recenti manifestazioni studentesche ne hanno dimostrato l' opportunità e l' urgenza) che tale Consiglio sia da introdurre obbligatoriamente nelle scuole medie superiori, perché diventi uno strumento ordinario di partecipazione e di gestione della scuola: pertanto le direzioni ed il corpo insegnante devono comprenderne l' importanza educativa e creare il clima e le condizioni adatte perché tale strumento sia operativo.

La Commissione ritiene che il Consiglio di istituto possa assumere anche un' altra funzione, che il progetto di legge ha trascurato: quella di aumentare i contatti tra l' istituzione scolastica e le autorità politiche comunali e altre significative espressioni sociali e culturali del comprensorio; per questo si è prevista una partecipazione anche dei rappresentanti comunali, nella prospettiva (già indicata dal messaggio) che ogni istituto scolastico assuma la funzione di centro culturale a livello locale, coinvolgendo oltre ai genitori degli allievi una più larga parte di popolazione. Ciò vale specialmente per le attività culturali, sportive, ricreative che nelle sedi scolastiche si svolgono a complemento del programma specifico della scuola; del resto le competenze decisionali del Consiglio d' istituto sono limitate a questo settore, anche

se, ma a puro titolo consultivo, tale organismo può essere informato e dibattere anche aspetti più strettamente scolastici e presentare proposte alle competenti autorità.

Occorre vigilare affinché questi organismi di partecipazione non abbiano a costituire, sia nelle modalità di designazione dei membri, sia nel loro funzionamento, un eccessivo peso burocratico per la scuola, che sarebbe sproporzionato al loro carattere consultivo.

La Commissione ha invece respinto la proposta di prevedere nella legge un organismo stabile di consultazione e di dibattito a livello cantonale, nella forma di una o più Commissioni comprendenti non solo addetti ai lavori (come gli organi di promovimento, di coordinamento, di vigilanza e di organizzazione amministrativa dell' art. 11), ma anche rappresentanti diretti dei docenti o delle loro associazioni ed esponenti della realtà politica, culturale e sociale più vasta: la decisione negativa non significa tuttavia che il Consiglio di Stato e il Dipartimento non possano in futuro, secondo le necessità, far capo a consultazioni esterne al mondo della scuola, nelle forme più varie.

2. Altrettanto ampia è stata in Commissione e nell' opinione pubblica la discussione attorno alla regolamentazione dell' insegnamento della religione nella scuola pubblica.

Il messaggio ricorda che le attuali norme rinviano agli articoli della Legge scolastica generale del 4 maggio 1882 (v. pag. 32 ss.) e in occasione delle successive riforme scolastiche l' ostacolo di una nuova formulazione è stato evitato con un rinvio alle disposizioni legislative attualmente in vigore (art. 24 LS 1958).

Il Consiglio di Stato ha proposto un aggiornamento delle disposizioni in materia, aggiornamento doveroso già per il fatto che la Costituzione ticinese ha esteso nel 1975 alla religione evangelica-riformata il riconoscimento di diritto pubblico, equiparandola nella dignità giuridica alla religione cattolica (cui unicamente si riferiscono le norme del 1882, anche se da tempo nelle scuole pubbliche ticinesi si è fatto spazio all' insegnamento evangelico-riformato, dove il numero degli allievi lo consentiva).

La proposta del Consiglio di Stato è stata accolta nella sostanza dalla maggioranza della Commissione, seppure con una diversa formulazione frutto di un compromesso raggiunto con difficoltà dopo ampio dibattito: l' insegnamento delle due Chiese riconosciute nella Costituzione è impartito in tutte le scuole statali a tempo pieno (viene così reso possibile anche in alcune scuole professionali ove oggi è assente); l' autorità scolastica accerta, all' inizio dell' anno, chi intende frequentarlo e chi n. (fin qui invece chi non intendeva frequentarlo doveva manifestare tale scelta con una particolare dichiarazione scritta); la designazione dei docenti e del programma e la vigilanza didattica spettano alle autorità religiose, mentre l' autorità scolastica ha la vigilanza amministrativa; lo stipendio degli insegnanti è a carico del Cantone nelle scuole cantonali; infine lo statuto dell' insegnante e l' organizzazione dell' insegnamento saranno specificati in apposite convenzioni.

E' da osservare come la Commissione ha inserito nella formulazione dell' articolo (vedi art. 23 cpv. 1 del progetto commissionale) il rispetto delle finalità della scuola stessa e del disposto dell' art. 49 della Costituzione federale: queste due precisazioni vogliono in particolare assicurare che l' insegnamento religioso scolastico non è assimilabile al

catechismo impartito nelle chiese , dovendo tener conto delle modalità educative-culturali della scuola statale; inoltre la garanzia dell' art. 49, cpv. 2 può essere invocata in ogni periodo dell' anno scolastico. Infine la Commissione ha deciso che il problema del valore della relativa nota scolastica va risolto (come del resto proponeva il messaggio) in sede di regolamento, per tener conto delle condizioni proprie di ogni grado scolastico: a giudizio della maggioranza, tale nota non deve entrare nel computo della media per la promozione. Una minoranza della Commissione, pur non opponendosi all' insegnamento religioso impartito dalle Chiese nella scuola pubblica, ha sostenuto un diverso testo legislativo che prevede una esplicita richiesta dell' insegnamento da parte dell' allievo o suo rappresentante e la limitazione di tale possibilità nelle scuole ove attualmente tale insegnamento è impartito: questo testo era stato dalla Commissione accolto a maggioranza in prima lettura.

La Commissione non ritiene di dover esporre in questo rapporto le argomentazioni a sostegno delle diverse posizioni che si sono affrontate, in Commissione e fuori, attorno a questo argomento, del resto campo storico di confronto tra i Ticinesi, al punto che, durante i lavori della Costituente del 1921, fu persino deciso di risolverlo in modo definitivo con un articolo costituzionale; né illustrare le diverse soluzioni che sono state realizzate in altri paesi o sono state prospettate come più confacenti ad una scuola statale in una società pluralistica. Qui basta osservare che le motivazioni a giustificazione di un insegnamento religioso nella scuola statale possono essere diverse: alcuni sottolineano l' aspetto storico-culturale che rappresentano le religioni cristiane per la società ticinese, e quindi la conoscenza del cristianesimo fa parte di ogni formazione; altri ne vedono il riconoscimento della importanza sociale delle Chiese e del contributo che esse danno alla educazione morale della popolazione; altri ancora lo ritengono il risultato di un compromesso per cui il mondo cattolico ticinese ha accettato la scuola pubblica solo con la garanzia di uno spazio di insegnamento affidato alla confessione religiosa della maggioranza.

Le modalità di questo insegnamento, proposte dal Consiglio di Stato e sostanzialmente accolte dalla Commissione, rendono necessario una esplicita menzione nella legge scolastica: infatti non si tratta di una materia da inserire come le altre nel programma scolastico dei vari gradi di scuola (secondo le competenze proprie del Consiglio di Stato), ma di un insegnamento le cui modalità di attuazione sono particolari: infatti la designazione degli insegnanti, la definizione dei programmi, la scelta dei libri di testo e del materiale scolastico, la vigilanza didattica non sono affidate alle ordinarie autorità scolastiche, ma competono ad una diversa istanza, cioè alle autorità delle singole Chiese. Per questo la maggioranza della Commissione ritiene necessario un esplicito articolo di legge, al di là della garanzia politica che tale soluzione assicura a coloro che vogliono nella scuola statale un insegnamento religioso impartito dalle Chiese riconosciute nella Costituzione ticinese.

3. Merita infine un rilievo in questa sede il tema della scuola privata.

La Commissione ha accolto le proposte innovative che il Consiglio di Stato ha introdotto con le norme relative alla parificazione delle scuole elementari e medie private (art. 83) ed alla estensione di determinati servizi scolastici agli allievi delle scuole private (art. 88), mentre si è divisa nel trattamento da riservare agli allievi che frequentano tali scuole.

La Commissione ha infatti riconfermato la decisione del Gran Consiglio (13 maggio 1980) che rifiutò l' iniziativa Bottani proponente di estendere

gli assegni di studio agli allievi delle scuole private nel Cantone, ed ha respinto una proposta che voleva codificare il principio di un aiuto finanziario all' allievo che non può frequentare le scuole statali per motivi personali o sociali: tale problematica, a mente della maggioranza, deve trovare soluzione in altre leggi.

### **3. COMMENTO ALLE MODIFICAZIONI APPORTATE AL PROGETTO DI LEGGE**

#### **Articolo 1**

##### Definizione

La Commissione ha sostanzialmente accolto il testo del messaggio (TM) proposto dal Consiglio di Stato (CdS): ha ritenuto tuttavia di inserire un nuovo capoverso per affermare, sin dal primo articolo, i due concetti fondamentali dell' insegnamento in lingua italiana e del rispetto della libertà di coscienza che trovano ulteriore precisazione e sviluppo in seguito.

I due nuovi concetti sono di tale evidenza che non necessitano particolare giustificazione: per l'obbligo dell'insegnamento in lingua italiana si veda in seguito anche l'articolo 80, cpv. 2 relativo alle scuole private; per la libertà di coscienza, specialmente gli articoli 23 (insegnamento religioso), 46 (diritti dei docenti) e 58 (diritti degli allievi). La Commissione ha inoltre ritenuto di adeguare l' uso nel testo di legge delle espressioni Stato e Cantone a quanto applicato nel progetto di nuova Costituzione cantonale (vedi Rivista di diritto amministrativo, edizione speciale , Rapporto 25 marzo 1986): con Stato si intendono complessivamente tutte le istituzioni pubbliche ticinesi (in special modo unitamente Cantone e Comuni), mentre con Cantone si intende l' istituzione cantonale superiore (vedi in particolare l' art. 17 del progetto di Costituzione). Si è cercato di attenersi a questa regola, che vale anche per i relativi aggettivi, nell' intero testo di legge.

#### **Articolo 2**

##### Finalità

La Commissione ha valutato positivamente lo sforzo di dare una definizione delle finalità della scuola ed ha accettato il testo proposto, risultato di un ampio dibattito nelle sedi preparatorie, ben cosciente che ogni articolo di questa portata è suscettibile di perfezionamenti, ampliamenti e critiche, mentre resta influenzato dalle mode anche verbali del momento. Per questo si è limitata ad una sola modificazione di sostanza, nell' ultima frase, per sottolineare l' apporto che la scuola deve dare alla realizzazione della parità fra uomo e donna per meglio tener conto del nuovo capoverso dell' articolo 4 della Costituzione federale (modificazione del 14 giugno 1981); la Commissione non ha ritenuto invece di dover maggiormente specificare cosa si intenda, alla lettera b), per diritti democratici, che non devono essere intesi solo nel significato storico e formalistico, e limitati solo ai diritti già riconosciuti e codificati nelle Costituzioni federale e cantonale e nelle Dichiarazioni e Convenzioni positive sottoscritte dalla Svizzera, ma vanno anche intesi nel loro continuo sviluppo ed arricchimento, per cui oggi devono tener conto anche delle nuove sensibilità, come le preoccupazioni ecologiche e l' aspirazione alla pace tra tutti gli uomini.

#### **Articoli 3 e 4**

Modificazioni solo di redazione. Si osserva tuttavia che per altre scuole non meglio definite alla lett. e) si intendono le scuole di tipo

professionale che non sono contemplate nella legge professionale d' applicazione alla legislazione federale, come ad esempio la scuola propedeutica e la scuola alberghiera.

## **Articolo 5**

### Leggi speciali

Si osserva che con il rinvio si intende che le citate leggi speciali, già adottate o future, devono essere interpretate secondo i principi di questa legge generale, salvo esplicite riserve ed eccezioni.

## **Articolo 6**

### Durata dell'obbligo scolastico

La Commissione ha discusso ampiamente il problema della durata dell' obbligo scolastico: si assiste infatti nel Ticino ad una diffusa tendenza a prolungare la durata della frequenza scolastica oltre i 9 anni obbligatori. Anche sulla base della documentazione fornita dal Dipartimento, e pur rilevando che nessun Cantone svizzero ha esteso l' obbligo oltre i 15 anni (limite inferiore imposto alla legge federale per iniziare l' apprendistato), la Commissione giudica che il problema va approfondito da parte delle autorità scolastiche, affinché la scuola ticinese meglio risponda alle attese delle famiglie e della società, e per ovviare agli effetti devianti che tale tendenza può avere sull' attuale organizzazione scolastica (es. eccessiva liceizzazione).

## **Articolo 7**

### Gratuità

La Commissione ha ritenuto di riformulare l' articolo, anche se sostanzialmente senza modificarlo, per meglio precisare i tre diversi aspetti della gratuità relativi alle scuole pubbliche: gratuità completa della frequenza; gratuità del materiale scolastico nelle scuole medie e nelle scuole dell' infanzia ed elementari; per le spese di refezione e di trasporto si rinvia alle leggi speciali.

## **Articolo 12**

### Programmi

La Commissione non ha modificato il testo dell' articolo, ritenendo che la dizione piani di studio e programmi di insegnamento comprenda la facoltà per il Consiglio di Stato anche di fissare l' orario dei vari gradi ed ordini di scuola.

La Commissione attira l' attenzione delle autorità scolastiche su questa difficile problematica che chiede una continua verifica tra le esigenze dei programmi scolastici dei diversi gradi ed ordini scolastici , le richieste dei docenti e delle famiglie e le possibilità fisiche e psichiche degli allievi. Da molte parti è stato denunciato un eccessivo carico scolastico per gli alunni, cui si aggiunge spesso il peso delle trasferte da casa a scuola e ritorno: la Commissione ritiene che al primo posto vanno la salute ed i diritti degli allievi e che pur legittime richieste dei docenti e delle famiglie devono passare in secondo ordine. E' forse opportuno che, dopo diversi anni di esperienza, si riconsideri nelle differenti situazioni l' orario giornaliero e settimanale, bruscamente riformato nel 1977 con la generalizzazione del sabato libero.

## **Articolo 14**

### Libri di testo

La Commissione ha rinunciato a modificare questo articolo che affida la competenza in materia di testi e materiale scolastico al Dipartimento; si fa tuttavia interprete delle critiche che spesso vengono mosse a seguito dei continui cambiamenti dei libri di testo, non sempre giustificati da necessità didattiche, con conseguenze finanziarie negative per le famiglie.

### **Articolo 17**

#### Uso di spazi scolastici

La Commissione postula una politica più liberale da parte del Cantone nella concessione dell' uso delle strutture scolastiche (locali, edifici, ecc.) per attività di tipo culturale, sindacale, politico, ecc., in una valutazione positiva di tutte le iniziative spontanee di tipo educativo e ricreativo.

### **Articolo 19**

#### Assegni e prestiti di studio

Si è voluto sottolineare, con l' aggiunta di uno specifico paragrafo, la prevalenza nell' aiuto finanziario cantonale dell' assegno rispetto al prestito, secondo la volontà espressa nel 1986 dal Gran Consiglio accogliendo l' iniziativa Snider; inoltre si è inserito anche il nuovo concetto di aiuto alla riqualificazione professionale.

### **Articolo 23**

#### Insegnamento religioso

Vedi pag. 10 ss

### **Articolo 24**

#### Istituto scolastico

Per sottolineare l' importanza di una vita autonoma dell' istituto nel quadro scolastico, la Commissione ha ritenuto di legalizzare il principio di un credito annuale specifico per l' attività culturale autonomamente decisa: si tratta di una prassi già applicata, in modo più o meno ampio, a dipendenza delle possibilità finanziarie del Cantone; da ricordare anche la prassi già diffusa di una partecipazione volontaria dei Comuni per quanto riguarda le scuole medie.

Non si è invece ritenuto di codificare l' attribuzione di un monte ore, da assegnare ad ogni istituto tenendo conto delle necessità specifiche (es. sorveglianza del doposcuola, corsi o attività particolari, ecc.): quest' altra rivendicazione di maggiore autonomia, possibile specialmente per le scuole medie e medie superiori, ha ancora una esperienza troppo limitata e una regolamentazione generale appare ancora prematura; la Commissione tuttavia ritiene che vada meglio valutata e promossa, in relazione alle esigenze differenziate dei diversi gradi di scuola e persino delle situazioni locali.

### **Articolo 26**

#### Consiglio di istituto

Già si è anticipato nella parte generale come la Commissione proponga di inserire un nuovo organismo di conduzione dell' istituto, cioè il Consiglio d' istituto come organismo che permetta una collaborazione ed un confronto diretto tra le componenti della scuola ed i rappresentanti dei comuni del comprensorio.

La Commissione ha proposto un articolo elastico ed agile, consapevole

che questo organismo - di cui sottolinea l'importanza per creare un clima di collaborazione a livello di istituto non è ancora sufficientemente sperimentato e diffuso; per questo ha rinunciato a prevederne l'obbligatorietà in tutti i gradi scolastici, lasciandone la facoltà alle singole sedi, ma confidando che direzioni e docenti in particolare (ma anche i Comuni ed i genitori) se ne facciano promotori, per allargare il dialogo e la pratica democratica nella scuola ticinese.

La maggioranza della Commissione ritiene tuttavia che a livello delle scuole medie superiori, anche per l'età maggiore degli studenti, tale organismo sia indispensabile e debba quindi essere obbligatoriamente istituito: esso costituirà (come l'esperienza pur ridotta ha dimostrato anche nel Ticino) il luogo privilegiato di espressione degli allievi, supplendo ad una carenza di informazione e di scambio di opinioni che recenti avvenimenti scolastici hanno messo in evidenza. La definizione della composizione e dei compiti affidati al Consiglio d'istituto (cui la Commissione è pervenuta dopo ampio dibattito e nella ricerca del massimo consenso possibile) è certamente perfezionabile; occorre tuttavia ricordare come la Commissione si è trovata di fronte, in questo come in altri casi, alla necessità di elaborare una normativa generale che potesse valere nei diversi gradi di scuola e per istituti scolastici di diversa consistenza numerica o con differente comprensorio geografico (scuole comunali, oppure regionale e persino cantonali).

La Commissione auspica che l'opinione pubblica, ma specialmente il corpo degli insegnanti, avvertano il valore pedagogico e democratico di questa nuova istituzione, e sappiano promuoverla ed animarla di contenuti e di modalità per una crescita responsabile della gioventù ticinese e per l'arricchimento della scuola pubblica, evitando di farne campo di meschini contrasti di potere o di ripicche personali. La descrizione dei compiti affidati al Consiglio di istituto, anche se non prevede espliciti compiti decisionali, fa apparire in modo sufficientemente chiaro la sua importanza come organo di conduzione, pur rimanendo perlopiù nell'ambito della consultazione: ma ormai da tempo la sociologia ha insegnato anche ai giuristi che la partecipazione non si realizza unicamente svolgendo compiti decisionali formali, e anche la consulenza e la semplice discussione hanno un reale potere di influire sulla decisione finale (che nell'istituto scolastico resta agli altri organismi indicati dalla legge).

## **Articolo 27**

### Direzione degli istituti

L'articolo è stato modificato per tenere meglio in considerazione le diverse realtà scolastiche ticinesi, senza abbandonare l'esigenza del Dipartimento di sottolineare l'importanza della figura del direttore e del suo rimpiazzante.

Anche il nuovo capoverso risponde alla stessa preoccupazione, dando maggiore possibilità di adattamento alle particolarità degli istituti. Non è invece fondata, a mente della Commissione, la critica di un possibile dualismo tra Direttore e Consiglio di direzione cui viene affidata congiuntamente la direzione: i successivi articoli di legge infatti determinano chiaramente gli ambiti decisionali dei due organi.

## **Articolo 28**

### Nomina del direttore

La Commissione ha lungamente dibattuto questo articolo, nella ricerca di una soluzione che potesse conciliare le diverse esigenze e tesi, in

particolare quella di garantire una effettiva scelta definitiva all' autorità politica e di assicurare la partecipazione dei docenti alla scelta stessa, presupposti ritenuti ambedue necessari perché il direttore di un istituto possa svolgere il suo difficile compito con il più ampio consenso.

La Commissione ha raggiunto una maggioranza coll' articolo proposto che prevede come la consultazione debba svolgersi dopo l' esperimento del concorso pubblico e che questa viene esperita secondo modalità che il Consiglio di Stato fisserà preventivamente per regolamento; in questo modo si potrà tener conto, con opportune disposizioni, delle caratteristiche delle componenti dei singoli istituti (esistenza o meno del Consiglio di istituto e delle assemblee degli allievi e dei genitori, ecc.). La Commissione auspica che la nuova formula valga a ristabilire un clima di collaborazione e di fiducia tra l' autorità politica, il corpo insegnante e l' intera comunità scolastica e ticinese.

### **Articolo 29**

Compiti del direttore

### **Articolo 35**

Compiti del Consiglio di direzione

### **Articolo 37**

Compiti del Collegio dei docenti

Questi tre articoli vanno considerati parallelamente, in quanto in essi sono ripartiti i diversi compiti direzionali per un armonico svolgimento della funzione educativa, didattica e pedagogica.

La Commissione si è sforzata, tenendo conto delle osservazioni critiche formulate nei confronti del progetto del Consiglio di Stato, di meglio definire i compiti, evitando interferenze, valorizzando meglio rispetto al direttore la funzione degli altri organi, ma conservando al direttore stesso quelle prerogative che sono necessarie per farne il rappresentante autorevole tanto dell' autorità superiore quanto dell' istituto scolastico (docenti e allievi).

E' da osservare che la ripartizione di questi compiti, sin qui solo in parte stabilita con regolamenti spesso diversi tra gli istituti del medio superiore, trova una sistemazione ancora da sperimentare, specie nelle scuole medie: solo uno spirito di collaborazione, con la generosa disponibilità dell' intero corpo insegnante, potrà garantire un armonico funzionamento ed evitare l' irrigidimento improduttivo su conflitti di competenza tra i vari organismi, e far sì che l' ampio spazio di consultazione e di decisione che la nuova legge assicura ai docenti sia di giovamento effettivo a tutta la scuola.

Tra le modifiche significative nell' elencazione dei compiti , va menzionata quella relativa alla relazione annuale sull' andamento dell' istituto, la cui redazione spetta al Consiglio di direzione (art. 35, lett. g), mentre il Collegio dei docenti la discute e l' approva (art. 37, lett. f) ed il Direttore (art. 29, lett. c e d) la presenta al Dipartimento accompagnata dai rapporti previsti per i docenti.

La Commissione ha in particolare modificato le lett. c) e d) dell' art. 29 relative ai compiti del direttore (vedi nuova formulazione), rilevando che la vigilanza e consulenza previste devono adattarsi ai diversi gradi di scuola e devono essere interpretate primariamente come una consulenza di natura didattico-pedagogica da parte del direttore nei confronti dei docenti, più che come un controllo di tipo poliziesco; mentre per quanto riguarda il contenuto dell' insegnamento, tale

vigilanza deve svolgersi in collaborazione con gli esperti della specifica materia.

### **Articolo 30 e 31**

#### Direttori comunali e consortili

La Commissione, oltre ad adattare alla situazione locale le disposizioni generali previste per la nomina, ha accolto la rivendicazione dei diretti interessati, fondata specialmente su considerazioni pratiche, della nomina a tempo indeterminato dei direttori di scuola comunale o consortile.

### **Articolo 34**

#### Consiglio di direzione

L'articolo non determina il numero dei membri, rinviando al regolamento (cpv. 2), ma per il capoverso 1 il Consiglio potrebbe essere composto di soli tre membri (direttore, vicedirettore e un docente).

La Commissione ritiene che, per la funzionalità dell' organismo, chiamato a svolgere compiti importanti nella gestione dell' istituto, il caso di Consigli ridotti a solo tre membri dovrebbe essere l' eccezione, cioè limitatamente a sedi scolastiche con un numero molto ridotto di docenti.

### **Articolo 37**

#### Collegio dei docenti

La Commissione sottolinea l' importanza di questo organismo, specie per la funzione indicata alla lett. a) e che implica un continuo sforzo di coordinamento tra i diversi docenti e l' insegnamento da loro impartito, per ovviare ad una delle carenze maggiormente denunciate dagli allievi.

### **Articolo 39**

#### Assemblea degli allievi

La Commissione ritiene che l' assemblea degli allievi, per la sua importanza educativa, debba essere costituita in tutti gli istituti a partire dal secondo biennio della scuola media; è compito della direzione della scuola offrire agli allievi questo strumento di partecipazione e di educazione alla democrazia e favorirne la istituzione ed il funzionamento.

L' assemblea degli allievi riunisce tutti gli allievi dell' istituto: quale forma prevista dalla legge deve essere favorita dalla scuola e potrà svolgersi durante l' orario scolastico, d' intesa con la direzione dell' istituto.

All' articolo 43, cpv. 2 è prevista pure la possibilità della riunione degli allievi di una singola classe: si tratta di riunioni disposte dalla direzione, per rispondere a particolari esigenze. La Commissione non ha ritenuto di dover regolamentare l' assemblea di una singola classe liberamente decisa dagli allievi stessi, pur riconoscendone la liceità e anche l' opportunità, come per una preparazione di assemblee più vaste o per il funzionamento degli altri organismi ove sono rappresentati gli allievi; tuttavia tali assemblee non devono necessariamente svolgersi durante l' orario scolastico, anche se la direzione, in particolari circostanze (preparazione di importanti discussioni, ecc.) le può autorizzare durante il tempo di scuola.

### **Articolo 41**

### Assemblea dei genitori

La Commissione ritiene che anche questo organismo sia necessario in ogni istituto, pur non ignorando il pericolo di degenerazioni particolaristiche e il deplorabile disinteresse di molti genitori; è compito tuttavia di tutti, dal legislatore alle autorità scolastiche, reagire contro tali tendenze negative per suscitare l'interesse e la collaborazione alla scuola della indispensabile componente familiare.

### **Articolo 43**

#### Riunioni di classe

La Commissione ha voluto precisare nella legge la convocazione di almeno una riunione annuale.

### **Articoli 45 e 46**

#### Statuto giuridico del docente

Le modificazioni rispetto agli articoli corrispondenti del progetto sono solo di natura redazionale.

### **Articoli 49 e 50**

#### Istituto di abilitazione

L'articolo del progetto è stato sdoppiato, per inserire nella legge (nuovo articolo 49) una descrizione dell'istituto stesso e dei suoi organi.

La Commissione sottolinea l'importanza di questo impegno del Cantone, già avviato con la nuova impostazione della scuola magistrale e che troverà un ulteriore sviluppo nel previsto istituto per il quale sono ormai imminenti le decisioni.

La descrizione è tuttavia generica e, in particolare, non significa che debbano essere forzatamente istituite le commissioni scientifiche indicate all'art. 49, cpv. 3, ma solo qualora ne fosse avvertita la necessità.

Ampia discussione ha suscitato l'articolo 50, cpv. 3 (relativo alla modalità di ammissione), ma non è stato possibile immaginare una formulazione che superasse ogni critica; solo l'esperienza potrà aiutare a raggiungere una regolamentazione soddisfacente.

### **Articolo 51**

#### Titoli per l'ammissione

Si è preferita una formulazione più stringata, delegando al Consiglio di Stato la soluzione di casi particolari.

### **Articolo 55**

#### Diritti dei genitori

E' stata abbandonata la espressione reclamo per non creare confusione con le procedure ricorsuali previste al Titolo VIII.

### **Articolo 58**

#### Diritti degli allievi

Si propone di modificare la redazione, per mettere in evidenza nel capoverso primo il diritto degli allievi a ricevere un insegnamento conforme alle finalità della scuola ed alle loro caratteristiche individuali; viene così sottolineata, come un diritto degli allievi, la centralità educativa della scuola.

## **Articolo 64**

### Orientamento scolastico

E' stato inserito un capoverso che sottolinea il compito di contribuire, mediante l' orientamento scolastico, al superamento dei condizionamenti culturali e sociali riguardo alla scelta della professione: con questa formulazione la Commissione intende in particolare l' abbattimento di quegli ostacoli culturali che incontrano le donne quando vogliono accedere a professioni tradizionalmente maschili.

## **Articolo 68**

### Servizio di ricerca

La Commissione ha completato l' articolo con una breve descrizione del servizio, formulata su indicazioni del Dipartimento.

## **Articolo 73**

Educazione permanente

## **Articoli 74-76**

Corsi per adulti

## **Articoli 77-79**

Corsi postuniversitari

La Commissione propone di inserire un nuovo articolo (73) in cui viene meglio descritto l'impegno del Cantone per la formazione permanente degli adulti, elencando le diverse finalità.

Seguono le disposizioni per i corsi per adulti (articoli 74-76) che riprendono le proposte del progetto, distinguendo scopo, modalità di organizzazione e di sussidiamento; similmente (art. 77-79) viene meglio definito lo scopo dei corsi postuniversitari e la loro organizzazione in collaborazione tra Cantone e enti universitari e professionali.

## **Articolo 80**

### Insegnamento privato

Nell'articolo che riafferma la libertà dell' insegnamento privato garantito alla Costituzione cantonale (art. 8, cpv. 2), nei limiti della Costituzione federale (art. 27), la Commissione ha voluto accentuare l' obbligo dell' insegnamento in lingua italiana, prevedendo solo eccezionalmente la possibilità di una deroga, per i bisogni di famiglie residenti temporaneamente nel Cantone; la Commissione invita il Consiglio di Stato a vigilare affinché sia evitato ogni abuso e l' obbligo di utilizzare la lingua italiana in tutte le scuole del Ticino sia pienamente rispettato, senza le troppe facili tolleranze del passato.

## **Articolo 82**

### Disposizioni comuni per le scuole private

La Commissione ha ritenuto opportuno di inserire un capoverso di portata generale per richiamare come le scuole private del periodo dell' obbligo devono proporsi almeno gli stessi risultati educativi della scuola pubblica di pari grado.

Nella specificazione delle diverse condizioni, sempre limitatamente al periodo dell' obbligo scolastico, si è precisato inoltre l' obbligo per

direttore e docenti di sottoporre all' autorità scolastica anche i titoli di idoneità alla professione (art. 82, cpv. 5).

### **Articolo 83**

#### Vigilanza sulle scuole parificate

La Commissione ha specificato al cpv. 3 che le scuole parificate sono sottoposte anche alla vigilanza generale oltre che didattica, dello Stato.

### **Articolo 85**

#### Scuole medie superiori private

La Commissione ha ritenuto di dover prevedere, a maggiore garanzia delle famiglie che inviano i figli in queste scuole, che direttore e docenti siano obbligati a presentare all' autorità cantonale i documenti che attestano la loro idoneità alla professione.

### **Articolo 95**

#### Ricorso contro le valutazioni scolastiche

L'articolo riceve una nuova formulazione, per precisare che, in materia di valutazioni, è dato ricorso unicamente contro le valutazioni finali o d' esame.

### **Disposizioni transitorie, abrogative e finali**

La Commissione ha adattato le norme alle modificazioni apportate al testo del progetto od a modificazioni legislative intervenute dopo la presentazione del progetto, non introducendo tuttavia alcun cambiamento di sostanza alle disposizioni di questo titolo. Si è pure tenuto conto dell' entrata in vigore della nuova Legge organica comunale del 10 marzo 1987.

L' entrata in vigore della legge deve essere attribuita al Consiglio di Stato, dovendosi provvedere ai necessari aggiornamenti dei relativi regolamenti.

## **4. EVASIONE DI ATTI PARLAMENTARI E CONCLUSIONI**

Con l'approvazione di questa legge sono da considerare evase le iniziative e le mozioni indicate nel messaggio (pag. 54-55), e la petizione 9 febbraio 1988 presentata al Gran Consiglio dagli studenti del liceo di Mendrisio in favore del mantenimento del Consiglio di istituto.

I sottoscritti membri della Commissione speciale invitano questo onorando Gran Consiglio ad approvare la nuova Legge della scuola, secondo il testo allegato al presente rapporto.

Il progetto di legge è il risultato di decisioni di maggioranza. Alcuni commissari firmano il presente rapporto con esplicita riserva di avere la possibilità di proporre su singoli articoli, nell' ambito della discussione granconsigliare, varianti alternative a quelle adottate a maggioranza dalla Commissione.

### **Per la maggioranza della Commissione speciale:**

Alberto Lepori, relatore

Barchi - Barelli - Cavadini - Galli A. -  
Gallino - Gendotti - Masoni Pelloni -  
Mecatti - Righetti - Simoneschi - Cortesi -  
Snider - von Wyttenbach.

Disegno di  
**LEGGE**  
della Scuola.

**Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visto il messaggio 30 giugno 1987 n. 3200 del Consiglio di Stato,

**d e c r e t a :**

**TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

**CAPITOLO I - SCUOLA PUBBLICA**

**Articolo 1**

Definizione

1 La scuola pubblica è un' istituzione educativa al servizio della persona e della società.

2 Essa è istituita e diretta dal Cantone con la collaborazione dei Comuni.

3 L'insegnamento è impartito in lingua italiana e nel rispetto della libertà di coscienza.

4 Alla conduzione della scuola partecipano le sue componenti secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

**Articolo 2**

Finalità

1 La scuola promuove, in collaborazione con la famiglia e con le altre istituzioni educative, lo sviluppo armonico di persone in grado di assumere ruoli attivi e responsabili nella società e di realizzare sempre più le istanze di giustizia e di libertà.

2 In particolare la scuola, interagendo con la realtà sociale e culturale e operando in una prospettiva di educazione permanente:

- a) educa la persona alla scelta consapevole di un proprio ruolo attraverso la trasmissione e la rielaborazione critica e scientificamente corretta degli elementi fondamentali della cultura in una visione pluralistica e storicamente radicata nella realtà del Paese;
- b) sviluppa il senso di responsabilità ed educa agli ideali democratici;
- c) favorisce l' inserimento dei cittadini nel contesto sociale mediante un' efficace formazione di base e ricorrente;
- d) promuove il principio di parità tra uomo e donna, si propone di correggere gli scompensi socio-culturali e di ridurre gli ostacoli che pregiudicano la formazione degli allievi.

**Articolo 3**

Componenti della scuola

1 Le componenti della scuola sono i docenti, gli allievi e i genitori; inoltre, nelle scuole professionali, i maestri di tirocinio.

2 Allo scopo di integrare la propria funzione educativa, la scuola si vale della collaborazione del mondo della cultura, dell' informazione e dell' economia.

#### **Articolo 4**

##### Ordinamento

1 La scuola è ordinata nei seguenti gradi:

- a) la scuola dell'infanzia;
- b) la scuola elementare;
- c) la scuola media;
- d) le scuole postobbligatorie.

2 La scuola elementare e la scuola media sono scuole obbligatorie.

3 Le scuole postobbligatorie comprendono i seguenti ordini:

- a) le scuole medie superiori;
- b) la scuola magistrale;
- c) la scuola tecnica superiore;
- d) le scuole professionali;
- e) altre scuole.

4 L'educazione speciale è organizzata dal Cantone come servizio particolare che opera in collaborazione con i singoli gradi o ordini scolastici.

#### **Articolo 5**

##### Leggi speciali

I diversi gradi e i principali servizi scolastici sono retti, oltre che dalla presente legge, da leggi speciali.

#### **Articolo 6**

##### Obbligo scolastico

1 La frequenza della scuola è obbligatoria per tutte le persone residenti nel Cantone, dai sei ai quindici anni di età.

2 Devono essere iscritte alla scuola elementare tutte le persone che, all'apertura della medesima, hanno compiuto il loro sesto anno di età o lo compiono entro il 31 dicembre; per ragioni fisiche o psichiche è possibile il rinvio dell'iscrizione all'anno scolastico successivo.

3 L'obbligo scolastico termina alla fine dell'anno scolastico nell'anno in cui l'allievo compie i quindici anni; il proscioglimento prima della fine dell'anno scolastico può essere concesso dal Dipartimento, per seri motivi, in ogni caso dopo il compimento del quindicesimo anno d'età.

4 All'adempimento dell'obbligo scolastico l'allievo riceve il certificato di proscioglimento.

5 I datori di lavoro non possono assumere alle loro dipendenze allievi che non sono in possesso del certificato di proscioglimento.

6 In caso di violazione delle disposizioni di cui al cpv. precedente si provvede conformemente all'art. 54 della presente legge.

#### **Articolo 7**

##### Gratuità

1 La frequenza delle scuole pubbliche è gratuita.

2 Il materiale scolastico è fornito gratuitamente dal Cantone nelle scuole medie, dai comuni e dai consorzi nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole elementari.

3 Le spese di trasporto e la refezione degli allievi sono sussidiate dal Cantone e dai comuni nei limiti stabiliti dalle leggi speciali.

### **CAPITOLO II - AUTORITÀ SCOLASTICHE**

#### **Articolo 8**

##### Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato esercita, per mezzo del Dipartimento della pubblica

educazione (detto in seguito Dipartimento), la direzione generale della scuola ed emana le disposizioni di applicazione della presente legge.

## **Articolo 9**

### Autorità comunali e consortili

1 Le Autorità comunali e consortili in materia scolastica sono il Municipio, rispettivamente la Delegazione scolastica consortile. Esse nominano una commissione scolastica con funzione consultiva e di vigilanza.

2 Le competenze specifiche delle autorità e degli organi comunali e consortili in materia scolastica sono definite dalla presente legge e dalle leggi speciali.

## **Articolo 10**

### Dipartimento della pubblica educazione

1 Il Dipartimento esercita, nei termini di cui all' art. 8, la direzione generale della scuola.

2 Esso, in particolare, adempie le seguenti funzioni:

- a) promuove lo studio e l' esecuzione di iniziative che concorrano al perseguimento delle finalità della scuola;
- b) svolge a tal fine attività di ricerca e di documentazione pedagogica;
- c) assicura il coordinamento dell' attività dei diversi settori scolastici e dei loro organi;
- d) esercita la vigilanza sulla scuola e sull' insegnamento;
- e) provvede all' organizzazione amministrativa generale della scuola;
- f) cura l' informazione in materia scolastica;
- g) organizza la consultazione delle componenti della scuola sui progetti di riforma e ogniqualvolta lo ritenga opportuno;
- h) riforma o annulla, su istanza o d' ufficio, le decisioni di Autorità comunali o consortili e degli organi scolastici cantonali non conformi ai principi fondamentali del diritto, alle leggi e ai regolamenti scolastici.

## **Articolo 11**

### Organi di promovimento, di coordinamento, di vigilanza e di organizzazione amministrativa

1 Per l'adempimento delle funzioni di promovimento, di coordinamento, di vigilanza e di organizzazione amministrativa nei diversi gradi e ordini di scuola, il Dipartimento si vale anche degli organi scolastici cantonali e degli organi preposti alla conduzione degli istituti, di cui al Titolo secondo.

2 Gli organi scolastici cantonali sono:

- a) nelle scuole dell' infanzia, gli ispettori di circondario e il collegio degli ispettori;
- b) nelle scuole elementari, gli ispettori di circondario e il collegio degli ispettori;
- c) nella scuola media, gli esperti di materia, il collegio degli esperti e il collegio dei direttori;
- d) nelle scuole medie superiori, nella scuola magistrale e nella scuola tecnica superiore, gli esperti di materia e il collegio dei direttori;
- e) nelle scuole professionali e nelle altre scuole, gli esperti di materia e il collegio dei direttori;
- f) nelle scuole speciali, gli ispettori di circondario e il collegio degli ispettori;
- g) nei servizi di sostegno pedagogico, i capigruppo e i collegi dei capigruppo.

3 Le competenze degli organi scolastici cantonali sono definite dalle leggi speciali.

4 La vigilanza sanitaria su tutte le scuole è disciplinata dalla Legge sanitaria.

## **CAPITOLO III - INSEGNAMENTO E DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE**

### **Articolo 12**

#### Programmi

Il Consiglio di Stato stabilisce i piani di studio e i programmi d' insegnamento per ogni grado e ordine di scuola elaborati dal Dipartimento con la partecipazione degli organi scolastici, degli esperti e dei docenti. Sono riservate le disposizioni federali.

### **Articolo 13**

#### Innovazioni e sperimentazione

1 La scuola, attraverso processi di sperimentazione, promuove e controlla le opportune innovazioni in materia di organizzazione, di programmi e di metodi di insegnamento.

2 I processi di sperimentazione possono essere proposti sia dal Dipartimento sia dagli organi scolastici cantonali sia dagli organi di conduzione degli istituti.

3 Riservate le competenze in materia finanziaria, le istanze competenti ad autorizzare e a revocare lo svolgimento di sperimentazioni sono:

- a) il Consiglio di Stato qualora s' imponga la deroga temporanea a disposizioni legali;
- b) il Dipartimento, qualora s' imponga la deroga temporanea a disposizioni di applicazione, ivi compresi i programmi e i metodi;
- c) gli organi scolastici cantonali e gli organi di conduzione degli istituti, negli altri casi, con l' obbligo d' informarne il Dipartimento.

### **Articolo 14**

#### Libri di testo e materiale scolastico

Le norme circa i libri di testo e il materiale scolastico sono stabilite dal Dipartimento.

### **Articolo 15**

#### Anno scolastico

1 La durata dell' anno scolastico, per gli allievi di ogni grado di scuola, è di trentasei settimane e mezzo effettive; l' apertura dell' anno scolastico ha luogo all' inizio di settembre e la chiusura verso la metà di giugno

2 Nella scuola magistrale la durata dell' anno scolastico per gli allievi è di trentanove settimane effettive; l' apertura dell' anno scolastico ha luogo verso la fine di agosto e la chiusura alla fine di giugno

3 Nelle scuole d' arti e mestieri l' insegnamento della cultura, delle conoscenze professionali e del disegno segue il calendario scolastico generale. Le lezioni di lavoro terminano invece alla fine di giugno

4 La durata dell' anno scolastico delle scuole e delle classi speciali è stabilita dal Dipartimento tenendo presente il calendario scolastico generale e le esigenze particolari degli allievi e degli istituti.

5 In tutti i gradi di scuola l' insegnamento è distribuito sull' arco di cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì.

6 Tutte le scuole dell' obbligo (scuole elementari, scuole speciali e scuole medie) hanno inoltre vacanza il mercoledì pomeriggio. Eccezioni possono essere concesse dal Dipartimento.

7 L' istituzione di servizi o di attività parascolastiche è autorizzata anche nella giornata di sabato e durante le vacanze.

8 Gli esami finali delle scuole postobbligatorie hanno luogo, di regola, dopo la fine dell' anno scolastico.

9 Il Dipartimento stabilisce il calendario annuale per tutti i gradi di scuola.

### **Articolo 16**

#### Comprensori di frequenza

Il Consiglio di Stato fissa per regolamento i comprensori di frequenza delle singole sedi scolastiche cantonali.

#### **Articolo 17**

##### Uso di spazi scolastici

1 L'uso di spazi scolastici di proprietà del Cantone da parte di terzi è disciplinato dal Consiglio di Stato mediante regolamento.

2 Il Consiglio di Stato può richiedere una tassa.

#### **Articolo 18**

##### Assicurazione scolastica degli allievi

Gli allievi di ogni grado di scuola sono obbligatoriamente assicurati sulla responsabilità civile e sugli infortuni scolastici secondo lo speciale decreto legislativo.

### **CAPITOLO IV - ASSEGNI E PRESTITI DI STUDIO**

#### **Articolo 19**

##### Principio

1 Il Cantone favorisce l'accesso alla formazione scolastica e professionale postobbligatoria, il perfezionamento e la riqualificazione professionali con la concessione di assegni e di prestiti di studio per l'assolvimento di un tirocinio, per la continuazione degli studi nelle scuole pubbliche ticinesi, per la frequenza di istituti superiori e di istituti specializzati per il perfezionamento e la riqualificazione professionali, se il richiedente è in possesso del certificato di studi adeguato.

2 L'aiuto finanziario è concesso in via principale nella forma dell'assegno e in casi particolari come prestito.

#### **Articolo 20**

##### Beneficiari

1 Gli assegni e i prestiti di studio sono concessi a ticinesi e confederati domiciliati nel Cantone Ticino e a stranieri ivi residenti da almeno un anno

2 Possono inoltre essere concessi assegni e prestiti di studio a giovani svizzeri originari del Cantone Ticino che risiedono con la loro famiglia all'estero, nonché in altri casi eccezionali.

#### **Articolo 21**

##### Concessione e ammontare dell'assegno o del prestito di studio

1 Gli assegni e i prestiti di studio sono concessi dal Consiglio di Stato anno per anno e per la durata minima del ciclo di studi, quale aiuto complementare alla famiglia per la formazione dei figli.

2 Gli assegni e i prestiti di studio sono commisurati alle spese derivanti dagli studi e alle possibilità economiche del richiedente e della sua famiglia.

3 In casi particolari può essere considerata la sola situazione economica del richiedente.

4 A studi ultimati il prestito di studio può essere trasformato in assegno a dipendenza della situazione socio-economica del beneficiario e della possibilità pratica del rimborso.

#### **Articolo 22**

##### Disposizioni di applicazione

1 Il Consiglio di Stato emana per regolamento le disposizioni di applicazione del presente capitolo.

2 Il Consiglio di Stato determina segnatamente la forma dell'aiuto: assegno di studio oppure prestito di studio oppure combinazione delle

due prestazioni.

## **CAPITOLO V - INSEGNAMENTO RELIGIOSO**

### **Articolo 23**

#### Insegnamento religioso

1 L'insegnamento della religione cattolica e della religione evangelica è impartito in tutte le scuole obbligatorie e postobbligatorie a tempo pieno e nel rispetto delle finalità della scuola stessa e del disposto dell' art. 49 della Costituzione federale.

2 La frequenza degli allievi all' insegnamento religioso è accertata all' inizio di ogni anno dall' autorità scolastica mediante esplicita richiesta delle famiglie, rispettivamente agli allievi se essi hanno superato i sedici anni d' età.

3 La designazione degli insegnanti, la definizione dei programmi d' insegnamento, la scelta dei libri di testo, del materiale scolastico e la vigilanza didattica competono alle Autorità ecclesiastiche.

4 La vigilanza amministrativa compete alle autorità scolastiche.

5 Lo stipendio degli insegnanti di religione delle scuole cantonali è a carico dello Stato.

6 Con riserva dei tre precedenti capoversi, convenzioni fra il Consiglio di Stato e le Autorità ecclesiastiche regolano:

- lo statuto dell'insegnante di religione;
- l'organizzazione dell' insegnamento religioso.

## **TITOLO II - CONDUZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI**

### **Articolo 24**

#### L'istituto scolastico

1 L'istituto è l'unità scolastica in cui si organizzano la vita e il lavoro della comunità degli allievi e dei docenti, con il concorso di altri agenti educativi, segnatamente dei genitori, al fine di conseguire gli obiettivi specifici del proprio ordine o grado.

2 L'istituto esercita le proprie attività in modo autonomo entro i limiti stabiliti dalle leggi e dalle disposizioni di applicazione.

3 Per lo svolgimento di un' attività culturale autonoma è assegnato un credito annuale.

4 Una scuola costituisce un solo istituto o appartiene a un istituto insieme con altre scuole.

Le scuole elementari e le scuole dell' infanzia di uno stesso comune o consorzio possono essere riunite in un solo istituto.

5 La costituzione degli istituti è sancita dal Consiglio di Stato per le scuole cantonali, dai Municipi per le scuole comunali e dalle Delegazioni scolastiche consortili per le scuole consortili.

6 Entro un anno dalla propria costituzione ciascun istituto deve darsi un regolamento interno

### **Articolo 25**

#### Organi di conduzione dell'istituto

1 La conduzione dell' istituto è assicurata dalla direzione con la partecipazione delle componenti della scuola.

2 Gli organi di conduzione sono i seguenti:

- a) la direzione;
- b) il collegio dei docenti.

3 Gli organi di rappresentanza sono i seguenti:

- a) l'assemblea degli allievi;
- b) l'assemblea dei genitori;

c) il consiglio d' istituto.

4 Gli organi di conduzione e di rappresentanza possono essere istituiti totalmente o parzialmente secondo i criteri di cui agli art. 27 cpv. 3, 34, 36, 39 e 41.

5 Per l' esecuzione dei loro compiti gli organi di conduzione e di rappresentanza possono istituire commissioni speciali in forme anche miste.

## **Articolo 26**

### Consiglio d'istituto

1 Negli istituti medi superiori è istituito un Consiglio di istituto. Il Consiglio può essere istituito anche in altri ordini di scuole.

2 Il Consiglio d' istituto è composto:

- a) dai membri del consiglio di direzione;
- b) di tre rappresentanti del Collegio dei docenti;
- c) di tre genitori di allievi minorenni;
- d) di tre allievi;
- e) dei rappresentanti dei comuni interessati, tre al massimo.

3 Le modalità di elezione e di funzionamento sono stabilite dal Regolamento d' applicazione.

4 Il Consiglio d' istituto ha i seguenti compiti:

- a) discute i problemi concernenti i rapporti tra scuola, allievi, genitori e ambiente sociale;
- b) elabora il programma generale delle iniziative culturali dell' istituto e della utilizzazione delle infrastrutture scolastiche;
- c) esprime il proprio parere nelle procedure di consultazione;
- d) discute la relazione annuale del Consiglio di direzione e esprime eventuali osservazioni.

## **Articolo 27**

### Direzione degli istituti

1 Negli istituti cantonali la direzione è affidata al direttore, coadiuvato da uno o più vicedirettori, e al Consiglio di direzione.

2 Il regolamento d' applicazione fissa il numero dei vicedirettori e dei membri del Consiglio di direzione e può eccezionalmente, per rispondere a particolari esigenze dell' istituto, ripartire tra essi diversamente le competenze fissate dalla legge.

3 Negli istituti comunali o consortili la direzione è affidata:

- a) al direttore, coadiuvato dal vicedirettore, e al Consiglio di direzione, oppure
- b) al direttore, che può essere coadiuvato da un vicedirettore, oppure
- c) a un docente dell' istituto.

4 I comuni e i consorzi possono riunire più istituti sotto un' unica direzione.

## **Articolo 28**

### Direttore e vicedirettore degli istituti cantonali

1 Il direttore e il vicedirettore degli istituti cantonali sono nominati dal Consiglio di Stato in base a pubblico concorso per un periodo di quattro anni.

2 A concorso chiuso, prima della nomina il Consiglio di Stato effettua una consultazione secondo le modalità fissate dal regolamento.

3 Il direttore e il vicedirettore uscenti sono sempre riconfermabili attraverso la regolare procedura di concorso.

4 Al direttore e al vicedirettore non riconfermati è garantito il posto nell' insegnamento con rapporto di nomina; lo stipendio è quello della nuova funzione.

## **Articolo 29**

### Compiti del direttore degli istituti cantonali

1 Il direttore ha i seguenti compiti specifici:

- a) rappresenta l' autorità scolastica nell' istituto e l' istituto di fronte all' autorità scolastica e verso terzi;
- b) presiede il consiglio di direzione e ne coordina il lavoro;
- c) svolge opera di vigilanza e di consulenza pedagogico-didattica nei confronti dei docenti e presenta al Dipartimento una relazione annuale sull' insegnamento impartito nell' istituto;
- d) redige il rapporto sui docenti al primo anno di nomina, sui docenti incaricati e supplenti e, qualora sia necessario, sui docenti nominati;
- e) richiama o, secondo i casi, segnala all' autorità di nomina il docente nel cui comportamento egli ravvisa un' infrazione delle leggi o delle disposizioni di applicazione;
- f) prende in caso di urgenze le decisioni necessarie, informando tempestivamente il Consiglio di direzione.

2 Al direttore e al vicedirettore è assegnato un onere di insegnamento compatibile con le loro funzioni.

3 Il vicedirettore collabora con il direttore nello svolgimento delle sue funzioni e in caso di assenza o d' impedimento del direttore ne assume i compiti e le responsabilità.

## **Articolo 30**

### Direttore e vicedirettore degli istituti comunali o consortili

1 Il direttore e il vicedirettore degli istituti comunali o consortili sono nominati dalla competente autorità di nomina in base a pubblico concorso.

2 A concorso chiuso, prima della nomina l' autorità competente effettua una consultazione secondo le modalità fissate dal regolamento.

3 Il direttore può essere nominato a tempo pieno o parziale.

4 Il vicedirettore può essere nominato a tempo pieno o parziale, oppure incaricato senza riduzione dell' onere d' insegnamento; in quest' ultimo caso beneficia di un adeguato compenso.

## **Articolo 31**

### Compiti del direttore degli istituti comunali o consortili

1 Il direttore ha i seguenti compiti specifici:

- a) rappresenta l' autorità di nomina nell' istituto e l' istituto di fronte alle autorità scolastiche e verso terzi;
- b) presiede il consiglio di direzione, laddove esiste, e ne coordina il lavoro;
- c) assolve tutti i compiti del consiglio di direzione, laddove quest' ultimo non esiste;
- d) collabora con l' ispettore di circondario nella funzione di consulenza e di vigilanza pedagogico-didattica;
- e) richiama, o secondo i casi, segnala all' autorità di nomina o all' ispettore il docente nel cui comportamento egli ravvisa un' infrazione delle leggi o delle disposizioni di applicazione;
- f) supplisce, per brevi periodi, i docenti titolari assenti, compatibilmente con gli impegni di direzione.

## **Articolo 32**

### Compiti del direttore e del vicedirettore degli istituti comunali postobbligatori

Il direttore e il vicedirettore degli istituti comunali postobbligatori hanno gli stessi compiti del direttore e del vicedirettore degli istituti cantonali.

## **Articolo 33**

### Docente responsabile della direzione

1 Negli istituti comunali o consortili in cui non esiste il direttore, l' autorità

competente, su proposta della commissione scolastica, designa un docente responsabile della direzione, che beneficia di un adeguato compenso.

2 Il docente designato ha i seguenti compiti:

- a) rappresenta l' autorità di nomina nell' istituto e l' istituto di fronte alle autorità scolastiche e verso terzi;
- b) svolge i compiti di cui all' art. 35 lett. c, e, f, g.

#### **Articolo 34**

##### Consiglio di direzione

1 Il consiglio di direzione si compone del direttore, che lo presiede, del vicedirettore e di almeno un membro designato dal collegio dei docenti.

2 Il numero dei membri designati dal collegio è stabilito dalle disposizioni di applicazione.

3 I membri designati dal collegio sono eletti fra il personale insegnante alla fine dell' anno scolastico per il biennio successivo, ritenuta la loro rieleggibilità.

4 I membri designati dal collegio beneficiano di una riduzione dell' onere d' insegnamento o, laddove ciò non è possibile, di un adeguato compenso.

5 Il consiglio di direzione è istituito in tutti gli istituti cantonali; nelle scuole comunali o consortili esso può essere istituito per decisione del Municipio o della Delegazione scolastica consortile.

#### **Articolo 35**

##### Compiti

Il consiglio di direzione:

- a) cura l' esecuzione e il rispetto delle leggi, dei regolamenti, delle direttive emanate dall' autorità scolastica e dei criteri definiti dal collegio dei docenti;
- b) coordina e anima le attività pedagogiche e didattiche tenendo conto delle indicazioni fornite dagli altri organi dell' istituto;
- c) procede alla formazione delle classi nelle scuole cantonali, rispettivamente alla ripartizione degli allievi per classe nelle scuole elementari e dell' infanzia;
- d) risponde alle osservazioni dei genitori e degli allievi e statuisce sui ricorsi contro le valutazioni scolastiche;
- e) cura la gestione amministrativa attribuita dall' autorità scolastica all' istituto;
- f) cura le relazioni con i servizi pedagogici, sanitari e sociali;
- g) redige all' intenzione del Dipartimento la relazione annuale sull' andamento dell' istituto;
- h) decide sull' ammissione degli allievi;
- i) assegna ai docenti le classi e la docenza di classe;
- l) allestisce l' orario settimanale delle lezioni.

#### **Articolo 36**

##### Collegio dei docenti

1 Il collegio dei docenti è la riunione plenaria di tutti i docenti, nominati, incaricati e supplenti, e degli altri operatori pedagogici di un istituto.

2 Le riunioni sono convocate dal direttore o su richiesta del consiglio di direzione o di almeno 1/5 dei docenti; esse sono presiedute da un docente designato dal collegio all' inizio di ogni anno scolastico.

3 Il personale amministrativo può partecipare alle riunioni del collegio quando sono in discussione oggetti che lo concernono e quando si discute la relazione annuale.

4 La partecipazione alle sedute è obbligatoria.

5 Il collegio dei docenti può invitare alle proprie sedute, a titolo consultivo, una rappresentanza delle altre componenti.

6 Il collegio dei docenti è istituito negli istituti di ogni ordine e grado con almeno tre docenti.

## **Articolo 37**

### Compiti

1 Nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei programmi di studio vigenti, il collegio dei docenti:

- a) definisce i criteri di funzionamento dell' istituto per quanto attiene agli aspetti pedagogici, didattici, culturali e organizzativi e ne verifica l' applicazione;
- b) procede allo studio e all' esame di proposte innovative nell' ambito della politica scolastica cantonale;
- c) promuove le sperimentazioni di cui all' art. 13, cpv. 3, lett. c);
- d) si pronuncia sui programmi per l' aggiornamento del corpo insegnante;
- e) elegge i membri di propria spettanza nel consiglio di direzione e nel consiglio d' istituto;
- f) discute e approva la relazione annuale sull' andamento dell' istituto presentata dal Consiglio di direzione;
- g) ha la facoltà di affrontare problemi politici e sindacali connessi con la professione.

2 Il collegio dei docenti elabora un regolamento interno dell' istituto che deve essere approvato dal Dipartimento per le scuole cantonali e dai Municipi, rispettivamente dalle Delegazioni scolastiche consortili, per le scuole comunali o consortili.

## **Articolo 38**

### Consiglio di classe e docente di classe

1 Nelle scuole cantonali e nelle scuole comunali postobbligatorie i docenti che insegnano nella stessa classe formano il consiglio di classe.

2 Esso è presieduto dal docente di classe.

3 I compiti del consiglio di classe e del docente di classe sono definiti dal regolamento.

## **Articolo 39**

### Assemblea degli allievi

1 L'assemblea degli allievi, con le riserve di cui ai capoversi seguenti, è la riunione plenaria di tutti gli allievi iscritti in un istituto; essa è l' organo rappresentativo degli allievi.

2 Essa è istituita a partire dal secondo biennio della scuola media.

3 Forme particolari di assemblee possono essere adottate nelle scuole professionali a tempo parziale.

## **Articolo 40**

### Compiti

1 L'assemblea degli allievi:

- a) formula all' attenzione degli altri organi dell'istituto le richieste degli allievi;
- b) esprime l' opinione degli allievi nelle consultazioni;
- c) delibera sugli oggetti che le leggi e le disposizioni di applicazione le deferiscono;
- d) designa i propri rappresentanti negli organi scolastici aperti agli allievi.

## **Articolo 41**

### Assemblea dei genitori

1 L'assemblea dei genitori è la riunione di tutti i detentori dell' autorità parentale sugli allievi iscritti in un istituto.

2 Essa è istituita in ogni istituto.

## **Articolo 42**

### Compiti

L'assemblea dei genitori:

- a) formula all' attenzione degli altri organi dell' istituto le richieste dei genitori;
- b) esprime l' opinione dei genitori nelle consultazioni;
- c) delibera sugli oggetti che le leggi e le disposizioni di applicazione le deferiscono;
- d) designa i propri rappresentanti negli organi scolastici aperti ai genitori.

### **Articolo 43**

#### Riunioni di classe

1 I genitori degli allievi di una classe o di gruppi di classi sono convocati dalla direzione almeno una volta all'anno con i rispettivi docenti nell' intento di favorire:

- a) la conoscenza reciproca tra docenti e genitori;
- b) l'informazione sui programmi e sui metodi d' insegnamento;
- c) l'esame di particolari problemi della classe e la collaborazione dei genitori all' attività educativa e didattica.

2 Per l'esame di particolari problemi della classe, o di più classi, possono inoltre essere indette, a partire dalla scuola media, riunioni tra gli allievi di una classe o di più classi, con la partecipazione dei docenti interessati.

### **Articolo 44**

#### Disposizioni comuni

Per tutti gli organi di rappresentanza delle componenti previste dalla presente legge valgono le seguenti disposizioni:

- a) la convocazione deve avvenire almeno 10 giorni prima della seduta salvo che in caso di urgenza;
- b) le deliberazioni possono avvenire soltanto su oggetti indicati nell' avviso di convocazione;
- c) gli organi possono deliberare soltanto se è presente la maggioranza assoluta dei loro membri, ad eccezione dell' assemblea degli allievi, per la quale è richiesta la presenza di almeno 1/4 dei membri, e dell' assemblea dei genitori, per la quale è richiesta la presenza di almeno 1/5 dei membri, con possibilità di riconvocare lo stesso giorno e senza limiti di presenza;
- d) le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei membri presenti; le elezioni sono effettuate secondo il sistema della proporzionale;
- e) a richiesta anche di un solo membro le elezioni devono essere effettuate a scrutinio segreto.

## **TITOLO III - IL DOCENTE: PROFESSIONALITÀ E STATO GIURIDICO**

### **CAPITOLO I - DEFINIZIONE E ABILITAZIONE**

#### **Articolo 45**

##### Definizione

1 Il docente è un operatore sociale che, per gli studi compiuti e per la formazione professionale acquisita, è incaricato, nello spirito delle finalità della scuola, dell' istruzione e dell' educazione degli allievi ed è chiamato a partecipare alla conduzione dell' istituto in cui opera.

2 Il docente, attraverso un' efficace attività culturale e didattica, deve assicurare la formazione degli allievi, favorire l' acquisizione del sapere e promuoverne l' elaborazione critica stimolando la partecipazione dei giovani ai processi di rinnovamento socioculturale.

## **Articolo 46**

### Libertà d'insegnamento e autonomia didattica

1 Al docente sono riconosciute la libertà d' insegnamento e l'autonomia didattica, nel rispetto delle leggi, delle disposizioni esecutive e dei programmi.

2 Il docente deve svolgere la sua attività nel rispetto dei diritti degli allievi, tenuto conto della loro età, della particolarità del rapporto educativo e del carattere pluralistico della scuola.

## **Articolo 47**

### Abilitazione

L'abilitazione all' insegnamento è il riconoscimento da parte dell' autorità cantonale o federale della capacità a esercitare la professione di docente nelle scuole pubbliche del Cantone.

## **Articolo 48**

### Conferimento dell'abilitazione

1 La Scuola magistrale cantonale conferisce l' abilitazione all' insegnamento ai maestri titolari di scuola dell' infanzia, ai maestri titolari di scuola elementare e di attività tessili di scuola ai maestri elementare.

2 L'Istituto cantonale per l' abilitazione e l' aggiornamento dei docenti conferisce l' abilitazione:

a) all'insegnamento nella scuola media, nelle scuole postobbligatorie e nelle scuole speciali;

b) all'insegnamento dell' economia familiare e delle attività tessili nella scuola media;

c) all'esercizio della funzione di docente speciale di educazione fisica e di educazione musicale nella scuola elementare;

d) all'esercizio della funzione di docente di sostegno pedagogico nelle scuole elementari e nelle scuole medie;

e) all'esercizio della funzione di docente di ginnastica correttiva nelle scuole di ogni ordine e grado.

3 A quanto stabilito dal capoverso precedente fanno eccezione quelle scuole professionali per le quali la legge federale conferisce la funzione abilitante all' Istituto svizzero di pedagogia per la formazione professionale.

## **Articolo 49**

### Istituto cantonale per l'abilitazione e l'aggiornamento dei docenti

1 E' istituito l'Istituto cantonale per l'abilitazione e l'aggiornamento dei docenti.

2 L'Istituto comprende un servizio per l'abilitazione e un servizio per l'aggiornamento.

3 Organi stabili dell' Istituto sono la direzione e il consiglio direttivo assistiti da commissioni scientifiche.

4 Gli organi dell' Istituto devono assicurare i contatti operativi e il coordinamento con i servizi dipartimentali dell' insegnamento, con gli istituti scolastici e con gli enti, nel Cantone, che operano nel campo della formazione e dell' aggiornamento.

5 Il Consiglio di Stato stabilisce la sede ed emana il regolamento dell' Istituto.

## **Articolo 50**

### Conferimento dell'abilitazione e ammissione al corso

1 L'abilitazione è conferita al termine di un corso di formazione professionale teorica e pratica, della durata massima di un anno, e dopo il superamento di un esame finale.

2 L'abilitazione all' insegnamento vale esclusivamente per il grado o l'

ordine di scuola per il quale è conseguita.

3 L'ammissione al corso di abilitazione avviene sulla base di un pubblico concorso ed è subordinata al possesso dei titoli di studio di cui all' articolo seguente, al possesso della nazionalità svizzera, al prevedibile fabbisogno di personale insegnante e all' esito di una prova intesa ad accertare le motivazioni e le conoscenze del candidato in funzione della professione di docente.

4 In difetto di candidati di nazionalità svizzera possono essere ammessi candidati di altra nazionalità.

### **Articolo 51**

#### Titoli di studio per l'ammissione all'Istituto cantonale

1 All'abilitazione all'insegnamento nelle scuole medie, nelle scuole medie superiori, nella scuola magistrale e nella scuola tecnica superiore sono ammessi candidati in possesso di un titolo accademico. I titoli riconosciuti sono precisati per decreto esecutivo.

2 All'abilitazione all'insegnamento nelle scuole professionali e nelle altre scuole postobbligatorie sono ammessi:

a) per le materie di cultura generale i candidati in possesso di un titolo accademico;

b) per le materie professionali i candidati in possesso, nell' ordine, di un titolo accademico, del diploma di una scuola tecnica superiore (STS) e di una scuola tecnica (ST), del diploma di maestria.

I candidati per i quali l' abilitazione viene conseguita attraverso la frequenza dei corsi dell' Istituto svizzero di pedagogia per la formazione professionale debbono soddisfare le condizioni richieste dal regolamento federale di ammissione all' Istituto stesso.

3 Il Consiglio di Stato stabilisce per regolamento il titolo necessario per accedere all' abilitazione all' insegnamento in tutte le altre scuole pubbliche, in particolare per gli insegnanti di materie speciali e per le funzioni di docente di sostegno pedagogico e di ginnastica correttiva.

## **CAPITOLO II - STATO GIURIDICO**

### **Articolo 52**

#### Rapporto d'impiego

Il rapporto d' impiego dei docenti cantonali, comunali e consortili, dei direttori e dei vicedirettori delle scuole cantonali è disciplinato dalla Legge sull' ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti.

## **TITOLO IV - DOVERI E DIRITTI DEI GENITORI E DEGLI ALLIEVI**

### **CAPITOLO I - DOVERI E DIRITTI DEI GENITORI**

### **Articolo 53**

#### Doveri dei genitori

1 I genitori sono tenuti a collaborare con la scuola nello svolgimento dei suoi compiti educativi.

2 Per i figli in età d' obbligo scolastico, i genitori devono garantire la regolare frequenza.

### **Articolo 54**

#### Sanzioni

1 In caso di inadempienza agli obblighi di cui all' art. 53 cpv. 2, i Municipi sono tenuti a intervenire nell' ambito delle loro attribuzioni secondo la

Legge organica comunale.

2 Nel caso di inerzia o di inefficacia del loro provvedimento interviene il Dipartimento che può infliggere una multa fino a fr. 300.--.

3 Nel caso d' insistenza nel rifiuto il Consiglio di Stato può applicare una multa fino a fr. 1'000.--, riservata la denuncia all' autorità giudiziaria per rifiuto d' ubbidienza.

## **Articolo 55**

### Diritti dei genitori

I genitori hanno il diritto:

- a) di essere informati sulla situazione scolastica dei propri figli;
- b) di essere compiutamente informati sull' ordinamento dell' istituto;
- c) di presentare osservazioni o reclami al singolo docente o agli organi dell' istituto, i quali sono tenuti a rispondere direttamente;
- d) di proporre istanza d' intervento agli organi scolastici o alle autorità scolastiche immediatamente superiori contro le decisioni o l' operato dei singoli docenti o degli organi scolastici subordinati;
- e) di partecipare alla vita dell' istituto secondo le modalità stabilite dagli art. 41 e seguenti della Presente legge.

## **CAPITOLO II - DOVERI E DIRITTI DEGLI ALLIEVI**

## **Articolo 56**

### Doveri degli allievi

Gli allievi hanno il dovere:

- a) di adempiere agli obblighi di frequenza;
- b) di tenere un comportamento corretto e conforme ai regolamenti scolastici;
- c) di dedicarsi con impegno alle attività scolastiche.

## **Articolo 57**

### Sanzioni disciplinari

1 Le sanzioni disciplinari a carico degli allievi e la relativa procedura sono stabilite dalle disposizioni di applicazione delle leggi speciali.

2 L'allievo deve essere preventivamente sentito.

3 Le assenze imputabili all' allievo nelle scuole obbligatorie devono essere, nei casi gravi, segnalate al Municipio, il quale può chiedere l' intervento del giudice dei minorenni.

## **Articolo 58**

### Diritti degli allievi

1 Gli allievi hanno il diritto di ricevere un insegnamento conforme alle finalità della scuola e alle loro caratteristiche individuali nel rispetto della loro personalità e della loro libertà di coscienza e di credenza.

2 Essi hanno inoltre il diritto:

- a) di essere informati sulla loro situazione scolastica;
- b) di ottenere una valutazione corretta e motivata del loro profitto;
- c) di ricevere informazioni su leggi e regolamenti che li concernono;
- d) di chiedere informazioni e presentare osservazioni o istanze di riesame al singolo docente o agli organi dell' istituto, i quali sono tenuti a rispondere direttamente;
- e) inoltre, limitatamente agli allievi delle scuole postobbligatorie, di proporre istanza d' intervento come all' art. 55 lett. d);
- f) di partecipare alla vita dell' istituto secondo le modalità stabilite dagli art. 39 e seguenti della presente legge.

## **TITOLO V - L'EDUCAZIONE SPECIALE E IL SOSTEGNO**

## **PEDAGOGICO**

### **CAPITOLO I - EDUCAZIONE SPECIALE**

#### **Articolo 59**

##### Obbligo del Cantone

1 Il Cantone provvede all' educazione e all' istruzione dei minorenni invalidi giusta la legislazione federale sull' assicurazione per l' invalidità.

#### **Articolo 60**

##### Provvedimenti

1 L'educazione speciale comprende i seguenti provvedimenti:

- a) l'istruzione scolastica speciale, obbligatoria per tutti i minorenni che non possono seguire la scuola normale;
- b) i provvedimenti di natura pedagogico-terapeutica;
- c) i provvedimenti pedagogici particolari.

2 Il Dipartimento può imporre i provvedimenti di cui al primo capoverso, quando l' opera di convincimento sia rimasta infruttuosa.

3 L'educazione speciale può cominciare prima e terminare dopo il periodo dell' obbligo scolastico.

#### **Articolo 61**

##### Collaborazione dei comuni

Per una migliore attuazione dei provvedimenti previsti dall' art. 60, lo Stato può chiedere la collaborazione dei comuni o delegarne loro l' esecuzione.

#### **Articolo 62**

##### Collaborazione con istituti privati

Il Dipartimento collabora con gli istituti privati che eseguono provvedimenti di educazione speciale. Essi sono tuttavia tenuti a conformarsi alle prescrizioni e ai programmi previsti dallo Stato.

### **CAPITOLO II - SOSTEGNO PEDAGOGICO**

#### **Articolo 63**

##### Servizi

1 Allo scopo di assicurare, integrando l' attività educativa del docente titolare, un adeguato aiuto agli allievi con gravi difficoltà di adattamento o di apprendimento scolastico, sono istituiti i servizi di sostegno pedagogico della scuola dell' infanzia, della scuola elementare e della scuola media.

2 Il funzionamento dei servizi nei diversi gradi di scuola è disciplinato dalle leggi speciali.

## **TITOLO VI - GLI ALTRI SERVIZI SCOLASTICI**

### **CAPITOLO I - ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE**

#### **Articolo 64**

##### Obbligo del Cantone

1 Il Cantone promuove l' orientamento scolastico e professionale al fine di aiutare giovani e adulti a scegliere, con conoscenza di causa e responsabilmente, la professione e gli studi.

2 Il servizio di orientamento scolastico e professionale promuove inoltre

azioni di informazione e sensibilizzazione al fine di realizzare la parità e la pari opportunità nella scelta della formazione e della professione, superando i condizionamenti di origine culturale e sociale.

#### **Articolo 65**

##### Legge speciale

L'orientamento scolastico e professionale è disciplinato da una legge speciale.

### **CAPITOLO II - SERVIZI DI DOCUMENTAZIONE E DI RICERCA**

#### **Articolo 66**

##### Biblioteche scolastiche

1 Ogni istituto deve possedere una biblioteca scolastica, primariamente destinata agli allievi.

2 Allo scopo di integrare la funzione delle biblioteche scolastiche il Cantone e i Comuni possono valersi del servizio della Biblioteca per tutti.

3 Le biblioteche scolastiche dipendono dalle direzioni degli istituti; il Dipartimento organizza la formazione del personale, ne coordina la gestione e assicura la consulenza tecnica.

#### **Articolo 67**

##### Centro cantonale di documentazione

1 E' istituito un centro cantonale predisposto alla raccolta, alla produzione e alla diffusione di documentazione pedagogico-didattica, di mezzi d' insegnamento e di materiale scolastico a destinazione dei docenti e degli istituti.

2 Il Consiglio di Stato può aprire sottosedì regionali.

#### **Articolo 68**

##### Servizio di ricerca

E' istituito nell' ambito del Dipartimento un servizio di ricerca pedagogica che studia e valuta i problemi scolastici dei diversi gradi e ordini di scuola, con particolare riferimento ai processi innovativi e agli aspetti pedagogico-didattici, statistici e della documentazione.

#### **Articolo 69**

##### Radiotelescuola

1 La radiotelescuola ha lo scopo di proporre programmi radiofonici e televisivi di carattere educativo e informativo destinati, di regola, all' istruzione scolastica di ogni grado, all' aggiornamento dei docenti e alla formazione postscolastica.

2 La ripartizione delle spese per la produzione e la diffusione dei programmi è stabilita da una speciale convenzione tra il Consiglio di Stato e il comitato della Società cooperativa per la radiotelevisione nella Svizzera italiana.

3 L' organizzazione della radiotelescuola è definita da uno speciale decreto esecutivo.

### **CAPITOLO III - EDUCAZIONE FISICA**

#### **Articolo 70**

##### Ginnastica e sport

Il Cantone promuove l' educazione fisica secondo le prescrizioni della legislazione federale e secondo le norme di applicazione contenute in una legge speciale.

## **Articolo 71**

### Ginnastica correttiva

1 Il Cantone promuove interventi di ginnastica correttiva mediante un apposito servizio il cui funzionamento è disciplinato da speciale decreto esecutivo.

2 Le prestazioni del servizio sono gratuite.

3 L'affidamento degli allievi alle cure del servizio avviene su indicazione medica e con il consenso dei genitori.

## **CAPITOLO IV - CORSI SPECIALI**

## **Articolo 72**

### Corsi di lingua italiana

1 Nelle scuole elementari e nelle scuole medie possono essere organizzati corsi di lingua italiana per allievi di altra lingua che non sono in grado di seguire normalmente l'insegnamento.

2 Sullo stipendio dei docenti il Cantone può concedere un sussidio corrispondente a quello attribuito per il personale insegnante del comune o consorzio.

## **TITOLO VII - EDUCAZIONE PERMANENTE**

### **CAPITOLO I - GENERALITÀ**

## **Articolo 73**

### Promozione

Il Cantone promuove l'educazione permanente attraverso:

- a) l'organizzazione dei corsi per adulti di cui al capitolo seguente;
- b) l'organizzazione e il sussidiamento di corsi postuniversitari di cui al capitolo III del presente titolo;
- c) l'organizzazione e il sussidiamento di corsi di perfezionamento e di riqualificazione professionale secondo la Legge cantonale sulla formazione professionale;
- d) l'organizzazione di corsi di preparazione al conseguimento di un attestato di maturità riconosciuto dalla Confederazione o altre iniziative secondo particolari esigenze;
- e) la gestione di istituti culturali cantonali e il sostegno di iniziative culturali promosse da terzi, secondo le relative leggi speciali.

### **CAPITOLO II - CORSI PER ADULTI**

## **Articolo 74**

### Scopo

I Corsi per adulti hanno lo scopo di suscitare e soddisfare interessi culturali, di natura professionale e non professionale, e attitudini pratiche nelle persone prosciolte dall'obbligo scolastico.

## **Articolo 75**

### Organizzazione

1 Nell'organizzazione dei corsi si tiene conto dell'effettiva domanda del pubblico e dei bisogni regionali.

2 Particolare attenzione è prestata a corsi d'italiano per adulti di altra lingua.

3 Per l'iscrizione ai corsi può essere richiesta una tassa.

4 L'organizzazione dei Corsi per adulti è affidata a un apposito servizio ed è disciplinata da uno speciale decreto esecutivo.

#### **Articolo 76**

##### Sussidi

1 Il Cantone può sussidiare corsi con finalità analoghe organizzati da Comuni o da enti culturali o professionali; in questo caso i corsi sono sottoposti alla vigilanza del Dipartimento.

2 I Comuni mettono gratuitamente le loro infrastrutture a disposizione dei corsi organizzati dal Cantone.

### **CAPITOLO III - CORSI POSTUNIVERSITARI**

#### **Articolo 77**

##### Scopo

Il Dipartimento organizza periodicamente corsi postuniversitari con lo scopo di promuovere l'aggiornamento permanente delle singole professioni, di agevolare la conoscenza dell'evoluzione culturale, scientifica e tecnica e di favorire i contatti interdisciplinari.

#### **Articolo 78**

##### Organizzazione

Per l'organizzazione dei corsi il Dipartimento si vale della collaborazione delle università e dei politecnici svizzeri, di istituti stranieri di livello universitario, degli ordini e delle associazioni professionali che operano nel Cantone.

#### **Articolo 79**

##### Sussidi

Il Cantone può sussidiare corsi postuniversitari organizzati nel Cantone da enti privati a condizione che essi siano in armonia con gli scopi e con i modi di cui all'art. 77.

### **TITOLO VIII - INSEGNAMENTO PRIVATO**

#### **Articolo 80**

##### Libertà dell'insegnamento Privato

1 L'insegnamento privato è libero nei limiti della Costituzione federale.

2 Agli allievi in età d'obbligo scolastico l'insegnamento dev'essere impartito in lingua italiana; deroghe possono essere concesse eccezionalmente dal Consiglio di Stato per sopperire ai bisogni di famiglie residenti temporaneamente nel Cantone: la lingua italiana deve essere comunque insegnata.

#### **Articolo 81**

##### Scuole elementari e scuole medie private parificate e non parificate

1 Le scuole elementari e le scuole medie private possono avere lo statuto di scuola parificata o di scuola non parificata.

2 Lo statuto di scuola parificata è riconosciuto alle scuole private i cui requisiti corrispondono a quelli delle scuole pubbliche.

#### **Articolo 82**

##### Disposizioni comuni

###### a) Finalità:

1 Le scuole elementari e le scuole medie private devono perseguire le finalità della scuola pubblica e devono conferire ai propri allievi una

formazione generale di livello equivalente a quello conseguibile nei corrispondenti gradi di scuola pubblica.

b) Autorizzazione:

2 L'apertura e l'esercizio di scuole elementari e di scuole medie private sono subordinati all' autorizzazione del Consiglio di Stato, previo accertamento dei requisiti.

3 L' autorizzazione dev' essere limitata o revocata quando i requisiti non sono più adempiuti.

c) Requisiti:

4 Chi intende aprire una scuola elementare o una scuola media privata deve presentare al Consiglio di Stato un'istanza accompagnata dai seguenti documenti: atto d' origine, atto di nascita, certificato di buona condotta, certificato di sanità ed estratto del casellario giudiziale.

5 L'obbligo di presentare i documenti suddetti si estende a tutti i docenti e al direttore della scuola i quali devono inoltre presentare i titoli di idoneità alla professione.

6 L'edificio e i locali in cui l'insegnamento è impartito devono soddisfare alle norme della Legge sanitaria e dei relativi regolamenti.

### **Articolo 83**

#### Disposizioni speciali per le scuole parificate

1 I titoli d'idoneità dei docenti devono essere quelli richiesti per l'insegnamento nelle scuole pubbliche.

a) Requisiti:

2 Per quanto riguarda l' idoneità dei docenti, il programma, gli orari, le valutazioni, gli stabili, gli arredi didattici e le prescrizioni igieniche, l' insegnamento privato deve uniformarsi alla presente legge, alle leggi speciali e ai rispettivi regolamenti.

b) Vigilanza:

3 L'insegnamento privato nella scuola elementare e nella scuola media è sottoposto alla vigilanza generale e didattica dello Stato.

c) Certificato cantonale:

4 I certificati delle scuole private parificate sono rilasciati dalle competenti autorità cantonali.

### **Articolo 84**

#### Disposizioni speciali per le scuole non parificate

a) Vigilanza:

1 Le scuole elementari e le scuole medie non parificate sono sottoposte alla vigilanza generale dello Stato.

b) Passaggio alle scuole obbligatorie pubbliche:

2 Il passaggio di allievi dalle scuole elementari o medie non parificate alle scuole obbligatorie pubbliche o private parificate è subordinato ad una prova di accertamento.

c) Passaggio alle scuole medie superiori:

3 Il passaggio di allievi dalle scuole medie non parificate alle scuole medie superiori pubbliche o alla scuola tecnica superiore è subordinato al superamento di esami d' ammissione.

## **Articolo 85**

### Scuole medie superiori private

#### a) Autorizzazione:

1 L'apertura e l'esercizio di scuole medie superiori private sono subordinati all'autorizzazione del Consiglio di Stato.

#### b) Requisiti:

2 Chi intende aprire una scuola media superiore privata deve presentare al Consiglio di Stato un'istanza accompagnata dai seguenti documenti: atto d'origine, atto di nascita, certificato di buona condotta, certificato di sanità ed estratto del casellario giudiziale.

Tale obbligo si estende a tutti i docenti e al direttore della scuola i quali devono inoltre presentare i titoli di idoneità alla professione.

#### c) Passaggio alle scuole pubbliche:

3 L'edificio e i locali in cui l'insegnamento è impartito devono soddisfare alle norme della Legge sanitaria e dei relativi regolamenti.

4 Il passaggio di allievi dalle scuole medie superiori private alle scuole medie superiori pubbliche è subordinato al superamento di esami d'ammissione.

## **Articolo 86**

### Scuole professionali private

L'istituzione e l'esercizio di scuole professionali private, così come il riconoscimento degli esami finali, sono disciplinati dalla legislazione federale sulla formazione professionale.

## **Articolo 87**

### Scuole dell'infanzia

1 L'apertura e l'esercizio di scuole dell'infanzia private sono subordinati all'autorizzazione del Consiglio di Stato, previo accertamento dei requisiti.

2 L'autorizzazione dev' essere limitata o revocata quando i requisiti non sono più adempiuti.

3 Le norme di cui agli articoli 82 e 83 sono applicabili anche alle scuole dell'infanzia private.

## **Articolo 88**

### Servizi scolastici

Gli allievi delle scuole private beneficiano gratuitamente dei servizi scolastici previsti per le scuole pubbliche:

- a) orientamento scolastico e professionale;
- b) ginnastica correttiva;
- c) servizio medico scolastico;
- d) servizio dentistico scolastico.

## **Articolo 89**

### Insegnamento nelle famiglie

Per ragioni particolari d'ordine psichico o fisico il Dipartimento può eccezionalmente autorizzare che l'insegnamento obbligatorio sia impartito presso le famiglie, accertando e vigilando che esso corrisponda alle esigenze della Costituzione federale, della presente legge, delle disposizioni esecutive e dei programmi.

## **Articolo 90**

### Penalità

Chi contravviene alle disposizioni del presente titolo, in particolare senza

autorizzazione fa impartire od impartisce l' insegnamento privato, è punito dal Consiglio di Stato con una multa da fr. l' 000.-- a fr. 10'000.--, secondo la Legge di procedura per le contravvenzioni.  
Resta riservata l' azione penale.

## **TITOLO IX - CONTENZIOSO**

### **Articolo 91**

Ricorso contro le decisioni degli organi scolastici cantonali e degli organi preposti alla conduzione degli istituti

Contro le decisioni degli organi scolastici cantonali e degli organi preposti alla conduzione degli istituti è dato ricorso al Dipartimento.

### **Articolo 92**

Ricorso contro le decisioni del Dipartimento

Contro le decisioni del Dipartimento ci non sono dichiarate definitive dalla presente legge o dalle leggi speciali è dato ricorso al Consiglio di Stato.

### **Articolo 93**

Ricorso contro le decisioni dei Municipi e delle Delegazioni scolastiche

Contro le decisioni dei Municipi e delle Delegazioni scolastiche consortili è dato ricorso al Consiglio di Stato.

### **Articolo 94**

Ricorso contro le decisioni del Consiglio di Stato

Le decisioni del Consiglio di Stato sono definitive salvo quando è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

### **Articolo 95**

Ricorso contro le valutazioni scolastiche

1 In materia di valutazioni il ricorso è proponibile soltanto contro quelle finali o d' esame.

2 Nelle scuole elementari è dato ricorso all' ispettore scolastico; in tutte le altre scuole è dato ricorso alla direzione dell' istituto scolastico.

3 Contro le decisioni dell' ispettore scolastico e della direzione dell' istituto scolastico è dato ricorso al Dipartimento, la cui decisione è definitiva.

4 Il ricorso contro le valutazioni degli esami finali di tirocinio è disciplinato dalla Legge cantonale sulla formazione professionale.

### **Articolo 96**

Norme applicabili

Ai ricorsi è applicabile la legge di procedura per le cause amministrative.

## **TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

### **Articolo 97**

1 Fino all'entrata in funzione dell'Istituto cantonale per l'abilitazione e l'aggiornamento dei docenti le condizioni di assunzione nelle scuole cantonali sono quelle definite dagli articoli 123 e 157 della Legge della scuola, del 29 maggio 1958, e dall'articolo 22 cpv. 1 e 2 a) della Legge sulla scuola media, del 21 ottobre 1974, ritenuto che i candidati all'abilitazione all'insegnamento nella scuola media devono essere in possesso di titoli accademici.

## **TITOLO XI - DISPOSIZIONI ABROGATIVE E FINALI**

### **Articolo 98**

#### Modificazione di leggi esistenti

La Legge della scuola, del 29 maggio 1958, la Legge sulla scuola media, del 21 ottobre 1974, la Legge sulle scuole medie superiori e sulla Scuola tecnica superiore, del 26 maggio 1982, il Decreto legislativo concernente l' istituzione, con sede a Bellinzona, di una Scuola tecnica media per la formazione dei tecnici elettromeccanici, del 21 febbraio 1973, il Decreto legislativo concernente l' istituzione di scuole commerciali d' attesa, del 22 marzo 1983, il Decreto legislativo concernente l' istituzione di una Scuola cantonale preparatoria alle carriere dell' aviazione civile, del 15 marzo 1983, il Decreto legislativo concernente l' istituzione della Scuola cantonale propedeutica per le professioni sanitarie e sociali di Lugano, del 2 febbraio 1976, il Decreto legislativo sulla Scuola cantonale dei tecnici dell' abbigliamento di Lugano, del 18 giugno 1984, il Decreto legislativo concernente l' istituzione della Scuola cantonale di segretariato d' albergo di Bellinzona, del 5 novembre 1984, il Decreto legislativo concernente l' istituzione del Corso di formazione per programmatore-analista in informatica di gestione presso la Scuola cantonale di commercio di Bellinzona, del 23 giugno 1986, sono modificati come segue:

#### **A. Legge della scuola del 29 maggio 1958**

##### 1 Sono abrogati i seguenti articoli:

1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 8 - 9 - 10 - 10 bis - 10 ter - 11 - 12 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 cpv. 4 - 29 cpv. 1 - 31 - 32 cpv. 1 - 39 - 40 cpv. 1, 2, 5, 6, 7, 8 -41 cpv. 1, 2, 3 - 43 cpv. 2 - 47 - 48 - 51 - 52 - 76 cpv. 1, 3, 4, 5, 7 - 77 - 79 cpv. 1 - 82 - 83 - 85 - 88 - 89 - 91 - 92 - 93 - 94 - 94 ter, lett. c) - 95 - 95 bis - 95 ter - 95 quater - 96 - 109 cpv. 1, 3 - 116 - 119 - 121 - 154 - 155 - 156 - 188 - 189 - 190 - 191 - 192 - 193 - 194 - 195 - 196 - 197 - 198 - 199 - 200 - 201 - 202 - 203 - 204 -205 - 206 - 207 - 208 - 209 - 210 - 211- 212 - 213 - 215 - 216.

##### 2 L'articolo 50 è abrogato ed è sostituito dal seguente testo:

"L' inosservanza delle presenti prescrizioni da parte dei municipi è punita dal Consiglio di Stato ai sensi degli articoli 194 e segg. della legge organica comunale".

##### 3 L'articolo 80 bis è abrogato ed è sostituito dal seguente testo:

"L' assegnazione di un incarico avviene seguendo la procedura di concorso prevista per la nomina, riservato il caso di cui all' articolo 80. Per periodi di durata inferiore a un anno 1 'Autorità di nomina sceglie l' incaricato udito l' ispettore.

L' ispettore, in sede di preavviso, e il municipio, in sede di nomina o di rinnovo dell' incarico, devono tener conto dei precedenti incarichi svolti con risultati soddisfacenti".

##### 4 L'articolo 84 è abrogato ed è sostituito dal seguente testo:

"Le norme valevoli per la soppressione del posto di docente si applicano anche quando la riduzione del corpo insegnante avviene a seguito della costituzione di un consorzio.

Nel caso di scioglimento del consorzio, il docente o la docente precedentemente in carica e non collocati in pensione riprendono di diritto il posto nella scuola in cui insegnavano prima che il consorzio

fosse istituito".

5 Gli articoli 123 e 157 restano in vigore fino all'entrata in funzione dell'Istituto cantonale per l'abilitazione e l'aggiornamento dei docenti indicato all' articolo 49 della presente legge.

## **B. Legge sulla scuola media**

1 Sono abrogati i seguenti articoli:

11 cpv. 3., prima frase - 20 - 22 cpv. 2 lett. b) - 23 - 28 cpv. 1 e 3 - 34 - 35.

2 L'articolo 22 cpv. 1 e 2 lett. a) sarà abrogato con l'entrata in funzione dell'Istituto cantonale per l' abilitazione e l' aggiornamento dei docenti. Il Consiglio di Stato ne stabilirà la data di abrogazione.

## **C. Legge sulle scuole medie superiori e sulla Scuola tecnica superiore**

### **Art. 1 (nuovo testo)**

Campo d'applicazione e ordinamento

La presente legge si applica:

- a) alle scuole medie superiori propriamente dette, ossia al liceo e alla scuola cantonale di commercio;
- b) alla scuola magistrale;
- c) alla scuola tecnica superiore;
- d) alla scuola cantonale d' amministrazione annessa alla scuola cantonale di commercio;
- e) alla scuola degli assistenti tecnici annessa alla scuola tecnica superiore.

### **Art. 6 (nuovo testo)**

L' istituto

Il concetto di istituto, i suoi margini d' autonomia e le sue modalità costitutive sono definiti dall' art. 24 dalla Legge della scuola.

### **Art. 8 (nuovo testo)**

Conduzione

La conduzione dell' istituto è assicurata dagli organi previsti dalla Legge della scuola e dai relativi regolamenti.

### **Art. 22 (nuovo testo)**

Ricorsi

La procedura di ricorso in materia di promozione è definita dalla Legge della scuola e dal relativo regolamento.

### **Art. 35 (nuovo testo)**

Finalità

La scuola magistrale ha lo scopo di formare professionalmente i maestri delle scuole elementari, i maestri delle scuole dell' infanzia e i maestri di economia familiare e di attività tessili.

### **Art. 36**

Sezioni

cpv. 1 (nuovo testo):

La scuola magistrale organizza i curricula di studio e di preparazione

pratica delle seguenti sezioni:

- a) la sezione per i maestri di scuola elementare (A),
- b) la sezione per i maestri delle scuole dell'infanzia (B),
- c) la sezione per i maestri di economia familiare e di attività tessili (C).

cpv. 2 (invariato)

cpv. 3 (invariato)

### **Art. 38 (nuovo testo)**

#### Titoli di studio

1 Al termine degli studi il Dipartimento rilascia allo studente promosso uno dei seguenti titoli di studio:

- a) patente di maestro di scuola elementare;
- b) patente di maestro di scuola dell'infanzia;
- c) patente di maestro di economia familiare e di attività tessili.

2 La patente di maestro di economia familiare e di attività tessili abilita all'insegnamento delle attività tessili nella scuola elementare. Per l'insegnamento dell'economia familiare e delle attività tessili nella scuola media è richiesta l'abilitazione conferita dall'Istituto cantonale per l'abilitazione e l'aggiornamento dei docenti.

3 Coloro ai quali non può essere rilasciata una patente stante l'impedimento dell'art. 37 cpv. 4, ricevono un attestato di frequenza della sezione della scuola magistrale nella quale hanno portato a termine gli studi.

### **Art. 40**

#### Scuola per esercitazioni pratiche

cpv. 1 (invariato)

cpv. 2 (invariato)

cpv. 3 (nuovo testo):

Sezioni comunali di scuola elementare e di scuola dell'infanzia possono integrare la scuola per esercitazioni pratiche alle condizioni stabilite in una convenzione sottoscritta dal Consiglio di Stato e dal Municipio del Comune interessato.

### **Art. 41**

#### Assistenza e aggiornamento

cpv. 1 (invariato)

cpv. 2 (nuovo testo):

Alla scuola magistrale è affidato l'aggiornamento dei maestri delle scuole elementari e delle scuole dell'infanzia.

## **D. Decreto legislativo concernente l'istituzione, con sede a Bellinzona, di una Scuola tecnica media per la formazione dei tecnici elettromeccanici**

### **Art. 12 (nuovo testo)**

#### Norme sussidiarie

Per quanto non è disciplinato dal presente decreto legislativo sono applicabili le norme della Legge della scuola, del 29 maggio 1958, e della Legge della scuola, del .....

## **E. Decreto legislativo concernente l'istituzione di scuole commerciali d'attesa**

### **Art. 7 (nuovo testo)**

Norme sussidiarie

Per quanto non è disciplinato dal presente decreto legislativo sono applicabili le norme della Legge della scuola, del 29 maggio 1958, e della Legge della scuola, del .....

**F. Decreto legislativo concernente l'istituzione di una Scuola cantonale preparatoria alle carriere dell'aviazione civile**

**Art. 8 (nuovo testo)**

Norme sussidiarie

Per quanto non è disciplinato dal presente decreto legislativo sono applicabili le norme della Legge della scuola, del 29 maggio 1958, e della Legge della scuola, del .....

**G. Decreto legislativo concernente l'istituzione della Scuola cantonale propedeutica per le professioni sanitarie e sociali di Lugano**

**Art. 9 (nuovo testo)**

Norme sussidiarie

Per quanto non è disciplinato dal presente decreto legislativo sono applicabili le norme della Legge della scuola, del 29 maggio 1958, e della Legge della scuola, del .....

**H. Decreto legislativo sulla Scuola cantonale dei tecnici dell'abbigliamento di Lugano**

**Art. 10 (nuovo testo)**

Norme sussidiarie

Per quanto non è disciplinato dal presente decreto legislativo sono applicabili le norme della Legge della scuola, del 29 maggio 1958, e della Legge della scuola, del .....

**I. Decreto legislativo concernente l'istituzione della Scuola cantonale di segretariato d'albergo di Bellinzona**

**Art. 9 (nuovo testo)**

Norme sussidiarie

Per quanto non è disciplinato dal presente decreto legislativo sono applicabili norme della Legge della scuola, del maggio 1958, e della Legge della scuola del .....

**L. Decreto legislativo concernente l'istituzione del Corso di formazione per programmatore-analista in informatica di gestione presso la Scuola cantonale di commercio di Bellinzona**

**Art. 10 (nuovo testo)**

Norme sussidiarie

Per quanto non è disciplinato dal presente decreto legislativo sono applicabili le norme della Legge della scuola, del 29 maggio 1958, e della Legge della scuola, del .....

---

**Articolo 99****Entrata in vigore**

Trascorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Il Consiglio di Stato fissa la data dell' entrata in vigore.